

Progetto di legge recante modifiche e integrazioni al Codice di procedura penale

Traduzione integrale in italiano

Autore e proponente

Avvocato Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia

Proposta dell'autore per il miglioramento della legislazione, presentata ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della Legge sugli atti normativi. Non si tratta di un progetto di legge formalmente presentato da un soggetto titolare del diritto di iniziativa legislativa. La proposta non costituisce né una legge approvata né diritto vigente.

Avvertenza sulla traduzione

Questa traduzione è fornita a scopo informativo e non è certificata. Il testo originale bulgaro prevale. Questo PDF tradotto non contiene la firma elettronica dell'originale.

La lettera di presentazione, le disposizioni proposte, la relazione illustrativa e le fonti sono tradotte integralmente. Le denominazioni degli articoli mantengono i suffissi alfabetici cirillici originali. Le indicazioni delle pagine originali si riferiscono al PDF bulgaro; la traduzione ha una propria numerazione. I termini descrivono istituzioni e procedure bulgare, senza adattarle al diritto di un altro ordinamento.

Originale bulgaro: ZID_NPK_25.09.2026.pdf

SHA-256 del file originale: 71DC53A84EC1ABE13E7347A6A6C521792E411E652F998191E85042195093625F

PAGINA 01 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

tramite il Presidente dell'Assemblea nazionale

con richiesta di trasmissione alla Commissione per gli affari giuridici

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge sugli atti normativi

Autore e presentatore: avv. Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale d'iscrizione 1800713910

Email di contatto: ivanov.bg.sf@gmail.com

Indirizzo per la corrispondenza: boulevard Aleksandar S. Pushkin 84A, quartiere Boyana, Sofia 1616.

Ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria e dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge sugli atti normativi, presento a mio nome il presente progetto di legge di modifica e integrazione del Codice di procedura penale, insieme alla relazione illustrativa, quale proposta per il miglioramento della legislazione. Esso fa parte di un pacchetto di proposte di modifica e integrazione del Codice penale, del Codice di procedura penale e della Legge sull'ordinamento giudiziario.

Chiedo al Ministro della giustizia di disporre una valutazione specialistica e, qualora la proposta sia accolta, di adottare le misure necessarie per predisporre un disegno di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Chiedo al Consiglio dei ministri di valutare la proposta alla luce del proprio potere ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della Costituzione e, in caso di valutazione favorevole, di incaricare gli organi competenti dei preparativi necessari per l'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Chiedo al Presidente dell'Assemblea nazionale di trasmettere la proposta alla Commissione per gli affari giuridici e di metterla a disposizione dei membri dell'Assemblea nazionale per conoscenza, discussione secondo la procedura stabilita e valutazione dell'opportunità di esercitare l'iniziativa legislativa.

Chiedo di essere informato del numero di protocollo in entrata, della trasmissione all'autorità competente e dell'esito dell'esame tramite il Sistema di recapito elettronico sicuro (SSEV), con ulteriore comunicazione all'indirizzo email sopra indicato.

Progetto

LEGGE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 86 del 2005; modificato e integrato, nn. 46 e 109 del 2007, nn. 69 e 109 del 2008, nn. 12, 27, 32 e 33 del 2009, nn. 15, 32 e 101 del 2010, nn. 13, 33, 60, 61 e 93 del 2011, nn. 19, 20, 25 e 60 del 2012, nn. 17, 52, 70 e 71 del 2013, n. 21 del 2014, nn. 14, 24, 41, 42, 60, 74 e 79 del 2015, nn. 32, 39, 62, 81 e 95 del 2016, nn. 13, 63 e 101 del 2017, nn. 7, 44, 87 e 96 del 2018, nn. 7, 16 e 83 del 2019, nn. 98, 103 e 110 del 2020, nn. 9, 16, 20, 41, 80 e 85 del 2021, nn. 32 e 62 del 2022, nn. 48, 69, 84 e 86 del 2023, nn. 18, 36 e 39 del 2024, nn. 61, 65 e 97 del 2025, nn. 16, 32, 51 e 59 del 2026)

§ 1. È inserito l'articolo 15a:

«Tutela prima della formale attribuzione della qualità di accusato

Articolo 15a. (1) La persona nei cui confronti un'autorità delle indagini o un'altra autorità statale disponga di informazioni concrete che diano origine al sospetto di coinvolgimento in un reato ha diritto, prima che le vengano poste domande su tale coinvolgimento, di essere informata della natura del sospetto, di mantenere il silenzio, di ricevere consulenza riservata e assistenza da un avvocato e di fruire dell'interpretazione in una lingua che comprende. Tali diritti sono garantiti anche quando le informazioni emergano durante l'interrogatorio o l'acquisizione di informazioni, anche prima dell'avvio di un procedimento d'indagine.

(2) Nei casi del comma 1, l'interrogatorio o l'acquisizione di informazioni sono interrotti finché i diritti non siano stati spiegati e non sia stata offerta la possibilità di esercitarli. Per la partecipazione, la nomina e la rinuncia all'assistenza dell'avvocato si applicano corrispondentemente gli articoli 91-99 e la legge sul patrocinio a spese dello Stato. La rinuncia è registrata per iscritto dopo averne spiegato le conseguenze; può essere revocata in qualsiasi momento e non è consentita nei casi di difesa obbligatoria. Dopo il sorgere del sospetto, la persona non viene interrogata come testimone sul proprio coinvolgimento; ove ricorrano le condizioni dell'articolo 219, le viene formalmente attribuita la qualità di accusato.

(3) La spiegazione dei diritti, la decisione della persona e il tempo concesso per la consultazione sono riportati in un verbale, di cui viene consegnata copia alla persona. Quando si svolgano interrogatori o acquisizione di informazioni, si applica anche l'articolo 240. La consultazione con l'avvocato è riservata e non viene ascoltata né registrata. I documenti e le comunicazioni relativi all'assistenza legale godono della tutela normativa del segreto professionale dell'avvocato.

(4) L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo non può giustificare deduzioni sfavorevoli alla persona. La garanzia di tali diritti non sostituisce la formale attribuzione della qualità di accusato e non costituisce un fondamento autonomo per la coercizione processuale.

(5) Il presente articolo non impedisce il legittimo compimento di misure urgenti per conservare prove, che non comportino interrogatorio o acquisizione di informazioni dalla persona.

(6) In caso di rifiuto o mancata garanzia dei diritti previsti dal presente articolo, la persona o il suo avvocato possono rivolgersi al tribunale circondariale del luogo in cui i diritti avrebbero dovuto essere garantiti. L'autorità fornisce i materiali richiesti e le proprie osservazioni entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta del giudice. Un giudice monocratico decide entro tre giorni dalla domanda, ove necessario dopo aver sentito la persona e l'autorità, accerta se il rifiuto o l'inerzia siano legittimi e, quando la violazione prosegua, ne ordina la cessazione e la garanzia dei diritti. La mancata presentazione dei materiali non

PAGINA 03 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

impedisce la decisione. L'ordinanza è definitiva e immediatamente esecutiva. Questa procedura non sostituisce il controllo sulla detenzione stessa previsto dalla legge.

(7) Quando ricorrano le condizioni della difesa obbligatoria ai sensi dell'articolo 94 oppure la persona non disponga dei mezzi per pagare un avvocato, desideri averne uno e lo richiedano gli interessi della giustizia, l'autorità di cui al comma 1 decide immediatamente sull'erogazione del patrocinio e nomina un avvocato designato dal competente consiglio dell'Ordine. Si applicano corrispondentemente l'articolo 25, commi 4-6, e l'articolo 26 della legge sul patrocinio a spese dello Stato e, nei casi urgenti, la procedura di designazione di un avvocato di turno. Il patrocinio è pagato dal bilancio dell'Ufficio nazionale per il patrocinio a spese dello Stato. Alla persona ammessa al patrocinio per mancanza di mezzi non viene richiesto il rimborso delle spese. Rifiuto e inerzia sono impugnati secondo la procedura del comma 6.»

§ 2. L'articolo 31 è modificato e integrato come segue:

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«(4) Il giudice decide immediatamente sull'astensione con ordinanza motivata. Quando la riconsuazione sia richiesta da una parte, la persona interessata può astenersi immediatamente.»

2. Sono inseriti i commi 5-9:

«(5) Se la persona non si è astenuta, l'ammissibilità e il merito della richiesta sono decisi da un altro giudice dello stesso tribunale quando il procedimento è trattato in primo grado e, in tutti gli altri casi, da un altro collegio di tre giudici dello stesso tribunale. Il giudice o collegio è selezionato secondo le regole dell'assegnazione casuale dei procedimenti. Le persone oggetto della richiesta non partecipano alla decisione. I materiali vengono forniti immediatamente. Se non è possibile selezionare un giudice o collegio, si applica l'articolo 43, punto 4.

(6) La decisione del comma 5 è adottata in camera di consiglio entro tre giorni dalla ricezione dei materiali, dopo aver offerto alle parti e alla persona di cui è chiesta la riconsuazione la possibilità di presentare osservazioni. Il giudice esamina le circostanze specificamente indicate e i materiali prodotti a loro sostegno. Il solo richiamo all'indipendenza del giudice o all'assenza di interesse personale non è sufficiente quando siano state sollevate altre circostanze che diano origine a un dubbio oggettivamente giustificato sull'imparzialità. L'ordinanza non è soggetta a impugnazione autonoma della parte o del pubblico ministero; la sua legittimità è esaminata nel controllo sull'atto giudiziario finale.

(7) In attesa della decisione sulla richiesta, sono compiute soltanto le misure non differibili per la conservazione delle prove o la tutela dei diritti dei partecipanti. I motivi dell'urgenza sono indicati nel verbale. Non possono essere emessi sentenza, decisione sul merito dell'accusa, ordinanza di approvazione di un accordo sulla pena o atto di cessazione del procedimento penale.

(8) Una richiesta ripetuta di riconsuazione della stessa persona, fondata sugli stessi fatti su cui è già intervenuta una decisione ai sensi del comma 5, può essere lasciata senza esame dal collegio che tratta il procedimento se non contiene nuove circostanze o materiali rilevanti. L'ordinanza individua la decisione precedente e verifica l'esistenza di nuove circostanze o materiali. La presentazione di una segnalazione contro un giudice togato o un giudice non togato non costituisce, di per sé, motivo per la sua riconsuazione.

PAGINA 04 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(9) Le circostanze rilevanti per la valutazione ai sensi dell'articolo 29 note a un membro del collegio giudicante sono comunicate alle parti e riportate nel verbale. La richiesta di riconsuazione, le osservazioni e la decisione sono inserite nel fascicolo.»

§ 3. È inserito il punto 4 nell'articolo 43:

«4. il tribunale non può selezionare un giudice o collegio per decidere ai sensi dell'articolo 31, comma 5; in tal caso, la Corte suprema di cassazione designa un altro tribunale dello stesso grado per decidere esclusivamente sulla richiesta di riconsuazione.»

§ 4. Sono inseriti i commi 5-8 nell'articolo 47:

«(5) Nella fase delle indagini, la decisione del comma 4 è adottata entro tre giorni dalla ricezione della richiesta. Contiene una risposta distinta alle circostanze specifiche che suscitano dubbi sull'imparzialità. Una copia viene inviata immediatamente a chi ha richiesto la riconsuazione e al pubblico ministero interessato.

(6) Il rifiuto di accogliere la riconsuazione può essere impugnato da chi l'ha richiesta davanti al competente giudice di primo grado entro sette giorni dalla ricezione della copia. L'omessa decisione entro il termine del comma 5 può essere contestata davanti allo stesso giudice per tutto il tempo in cui persiste. Il giudice decide con ordinanza definitiva entro tre giorni, dopo aver offerto a chi ha richiesto la riconsuazione e al pubblico ministero interessato la possibilità di presentare osservazioni. Se la riconsuazione è accolta, un altro pubblico ministero viene designato secondo la procedura di legge; il giudice non individua un pubblico ministero specifico.

(7) La presentazione della richiesta o dell'impugnazione non sospende l'indagine. Su domanda dell'interessato, il giudice può disporre che, in attesa della decisione, siano compiute soltanto misure non differibili, quando siano state presentate informazioni concrete indicanti motivi di riconsuazione e il rischio di un danno difficilmente riparabile. Una richiesta ripetuta fondata sugli stessi fatti e già esaminata dal giudice resta senza esame salvo che contenga nuove informazioni rilevanti. La presentazione di una segnalazione contro un pubblico ministero non costituisce, di per sé, motivo di riconsuazione.

(8) I commi 5-7 non modificano la procedura speciale dell'articolo 411 e né la procedura di riconsuazione del procuratore europeo e dei procuratori europei delegati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939.»

§ 5. L'articolo 63 è modificato e integrato come segue:

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«(2) Il rischio di cui al comma 1 è accertato sulla base di circostanze concrete e attuali. La gravità dell'accusa, la pena prevista, una precedente condanna o il giudizio in assenza dell'accusato non sono, da soli, sufficienti a dimostrare tale rischio. L'onere di giustificare la necessità della detenzione incombe al pubblico ministero.»

2. È inserito il comma 13:

«(13) Nell'applicare la misura e ogni volta che la conferma, il giudice motiva separatamente il ragionevole sospetto, ciascun rischio accertato ai sensi del comma 1 e l'inadeguatezza delle misure meno restrittive applicabili, compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Nel proseguire la detenzione, il giudice ne esamina la durata complessiva, le misure adottate, i motivi del ritardo, lo stato di salute della persona e la disponibilità del trattamento necessario. Il solo richiamo a un precedente atto giudiziario non basta.»

PAGINA 05 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 6. Nell'articolo 65:

1. Al comma 2 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «La richiesta può essere depositata anche direttamente presso il competente giudice di primo grado, che richiede immediatamente il fascicolo. Il pubblico ministero lo invia non oltre il giorno successivo.»

2. Il comma 6 è abrogato.

§ 7. È inserito l'articolo 65a:

«Controllo giudiziale periodico

Articolo 65a. (1) Nella fase delle indagini, la necessità della custodia cautelare è riesaminata dal competente giudice di primo grado non oltre trenta giorni dall'ultima decisione giudiziale sul merito della misura.

(2) Il pubblico ministero presenta il fascicolo e una richiesta motivata non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine, salvo che abbia prima modificato o revocato la misura. La richiesta comprende il resoconto delle misure compiute, i motivi specifici per cui l'indagine non è stata conclusa e le circostanze che giustificano la prosecuzione della detenzione. Una copia è fornita immediatamente all'accusato e al difensore.

(3) Nell'emettere l'ultima decisione, il giudice di primo grado fissa la data del successivo riesame. Qualora nel frattempo sia stato emesso un altro atto giudiziario sul merito della misura, il giudice di primo grado fissa d'ufficio una nuova data. Il giudice d'appello invia immediatamente copia del proprio atto al giudice di primo grado. La mancata ricezione della richiesta del comma 2 non libera il giudice dall'obbligo di riesame; il fascicolo viene richiesto immediatamente.

(4) Il riesame si svolge in udienza pubblica con la partecipazione del pubblico ministero, dell'accusato e del difensore, secondo la procedura dell'articolo 65, commi 3-5 e 7-10. Il giudice conferma, modifica o revoca la misura. Se le informazioni non sono sufficienti per accertare i presupposti della prosecuzione, la revoca o la sostituisce con una misura meno restrittiva. La mancata presentazione del fascicolo non può giustificare il rinvio del riesame.

(5) Se nello stesso periodo viene esaminata una richiesta ai sensi dell'articolo 65, i riesami si svolgono congiuntamente senza prorogare i termini dell'articolo 65. Una richiesta o un'impugnazione del pubblico ministero presentata non proroga i termini dell'articolo 63, comma 4.

(6) I commi 1-5 si applicano corrispondentemente agli arresti domiciliari e alla detenzione conseguente all'omesso versamento della garanzia pecuniaria stabilita.»

§ 8. Nell'articolo 97, comma 1, dopo le parole «nella qualità di accusato» sono aggiunte le parole «e nei casi dell'articolo 15a».

§ 9. Sono inseriti i commi 3-5 nell'articolo 105:

«(3) Sono inammissibili le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova ottenuti mediante tortura, trattamenti inumani o degradanti, violenza o minacce illecite, nonché i mezzi di prova ottenuti direttamente in conseguenza di tali condotte. Il divieto non ne impedisce l'uso per accertare la responsabilità della stessa condotta illecita.

(4) Le dichiarazioni ottenute in violazione del diritto al silenzio o del diritto di accesso a un avvocato nei casi dell'articolo 15a, dell'articolo 55 o dell'articolo 94 non possono essere utilizzate

PAGINA 06 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

a sfavore della persona. Il divieto non può essere aggirato leggendo un documento o interrogando chi ha ottenuto la dichiarazione.

(5) La conferma successiva di una dichiarazione non sana la violazione. Nuove spiegazioni fornite autonomamente dopo l'effettiva garanzia dei diritti difensivi sono valutate separatamente, previa verifica della loro volontarietà e della cessazione degli effetti della violazione precedente. Il divieto del comma 3 si applica indipendentemente dalla conferma.»

§ 10. Sono inseriti i commi 6-8 nell'articolo 107:

«(6) Il pubblico ministero e gli organi investigativi esaminano le ricostruzioni dei fatti fondate sulle informazioni del procedimento, comprese quelle che escludono o riducono la responsabilità. I materiali ottenuti durante verifiche preliminari e indagini che possano rilevare per le circostanze dell'articolo 102 o per l'affidabilità di una fonte probatoria vengono inventariati e conservati indipendentemente dall'intenzione dell'accusa di utilizzarli. I materiali rilevanti raccolti prima dell'avvio del procedimento d'indagine vengono inseriti nel fascicolo.

(7) L'inventario del comma 6 contiene un numero univoco, l'origine, la data di ricezione, una breve descrizione, l'ubicazione e le informazioni sull'accesso concesso o limitato. È aggiornato alla ricezione di nuovi materiali. Conservazione e accesso sono garantiti nel rispetto delle regole normative sulla protezione delle informazioni e sull'impiego dei mezzi speciali di sorveglianza.

(8) Nel rifiutare la raccolta o l'esame di una prova, il giudice individua la circostanza che la richiesta mira a dimostrare e i motivi specifici del rifiuto. Il rifiuto non può fondarsi soltanto su una valutazione preliminare dell'attendibilità di una prova non ancora raccolta. Il solo richiamo all'economia processuale o a una decisione precedente non basta quando siano stati indicati nuovi argomenti o circostanze rilevanti. La richiesta, le opposizioni e l'ordinanza sono riportate nel verbale.»

§ 11. È inserito l'articolo 107a:

«Decisione sull'ammissibilità

Articolo 107a. (1) Quando sia sollevata un'obiezione concreta sull'ammissibilità, il giudice, sentite le parti e raccolte le prove necessarie, decide con ordinanza motivata prima di utilizzare il mezzo di prova contestato nella decisione del procedimento. Il giudice decide d'ufficio quando individua motivi ai sensi dell'articolo 105.

(2) L'ordinanza individua la violazione accertata, il diritto inciso e le conseguenze sull'ammissibilità. I dubbi sull'attendibilità di mezzi di prova ammissibili sono valutati nell'apprezzamento complessivo delle prove e non sostituiscono l'esame ai sensi dell'articolo 105.

(3) L'ordinanza non è soggetta a impugnazione autonoma della parte o del pubblico ministero; la sua correttezza è riesaminata nell'impugnazione dell'atto giudiziario finale. In presenza di nuove circostanze, il giudice può modificarla dopo aver sentito le parti. I materiali esclusi restano nel fascicolo ai fini del controllo, con espressa indicazione dei motivi di esclusione e degli scopi per cui ne è inammissibile l'uso.»

PAGINA 07 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 12. È inserito l'articolo 110a:

«Tracciabilità e integrità

Articolo 110a. (1) Per ogni oggetto, campione, supporto o insieme di dati informatici sequestrato, consegnato volontariamente o ottenuto durante un atto processuale è tenuto un registro contenente identificativo, data, ora, soggetto che trasferisce e soggetto che riceve, scopo del trasferimento, stato dell'imballaggio e atto compiuto. Il registro è incluso nel fascicolo.

(2) Sono registrati apertura, campionamento, esame, copia, modifica, distruzione o restituzione. La copia digitale viene documentata registrando i mezzi utilizzati, l'ambito della copia e la verifica dell'identità mediante somme di controllo o altro metodo scientificamente fondato. L'originale è conservato secondo la legge; le modifiche necessarie sono descritte.

(3) Prima di un esame che esaurisca o alteri irreversibilmente l'oggetto, l'autorità informa l'accusato e il difensore, se noti, e offre loro la possibilità di formulare quesiti e richiedere la conservazione di un campione di controllo, ove possibile. In caso di rischio imminente di perdita della prova, l'atto viene compiuto immediatamente, documentando i motivi e informando successivamente le persone.

(4) Un'omissione nel registro viene esaminata alla luce delle altre prove. Se autenticità o integrità non possono essere accertate in modo affidabile, i dati pertinenti non possono fondare l'accusa. L'ammissibilità dei mezzi di prova è valutata ai sensi degli articoli 105 e 107a, e la loro rilevanza probatoria nell'apprezzamento complessivo delle prove.»

§ 13. L'articolo 111 è modificato e integrato come segue:

1. Nel comma 2, le parole «agli aventi diritto da cui sono stati prelevati» sono sostituite con «agli aventi diritto secondo la procedura del presente articolo».

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«(3) Il pubblico ministero decide su una richiesta di restituzione con provvedimento motivato entro tre giorni. Una copia viene inviata immediatamente a chi richiede la restituzione, alla persona da cui l'oggetto è stato sequestrato e ad altre persone note che abbiano fornito informazioni concrete sul proprio diritto. Queste persone possono impugnare il provvedimento davanti al competente giudice di primo grado entro sette giorni dalla ricezione della copia. L'omessa decisione entro tre giorni può essere contestata direttamente davanti allo stesso giudice per tutto il tempo in cui persiste. Il giudice richiede i materiali rilevanti e offre al pubblico ministero e alle persone che rivendicano diritti concorrenti la possibilità di presentare osservazioni. Un giudice monocratico emette un'ordinanza definitiva in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione dell'impugnazione. Ove necessario, sente gli interessati. Accogliendo l'impugnazione, il giudice ordina la restituzione dell'oggetto oppure la prosecuzione della custodia se ricorrono i presupposti dei commi 1 e 2 o dell'articolo 113.»

3. Sono inseriti i commi 6-10:

«(6) I diritti del comma 3 sono esercitati indipendentemente dal fatto che la persona abbia un'altra posizione processuale nel procedimento. Entro tre giorni dalla richiesta, alle persone viene concesso accesso ai materiali necessari alla tutela dei diritti sull'oggetto, applicando corrispondentemente l'articolo 227a, commi 3-7 e 9.

L'articolo 213, comma 11, si applica corrispondentemente al calcolo del termine d'impugnazione quando sia stato richiesto l'accesso.

PAGINA 08 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(7) Un provvedimento che ordina la restituzione di un oggetto non viene eseguito prima della scadenza del termine d'impugnazione per le persone del comma 3 o, se è stata presentata impugnazione, prima della decisione del giudice. Se il ritardo comporta un rischio di danno significativo, il giudice, su richiesta di un interessato, può consentire l'esecuzione immediata dopo aver offerto agli altri soggetti noti la possibilità di presentare osservazioni. Una controversia su un diritto sostenuta da informazioni concrete impedisce la consegna dell'oggetto a una delle parti in conflitto; si applica l'articolo 113. La consegna o restituzione dell'oggetto non risolve con efficacia di giudicato una controversia sulla proprietà o su altro diritto reale.

(8) Ogni decisione sulla restituzione valuta l'attuale necessità probatoria, la durata complessiva della ritenzione, le conseguenze per gli aventi diritto e la possibilità di conseguire lo scopo mediante copia, campione o altro mezzo meno gravoso. Il pubblico ministero compie tale riesame d'ufficio almeno una volta ogni tre mesi e, quando i presupposti cessano, ordina la restituzione nel rispetto dell'articolo 113. Il solo richiamo alla mancata conclusione del procedimento penale non basta.

(9) Nella fase giudiziale, la richiesta di restituzione è depositata direttamente presso il giudice davanti al quale pende il procedimento, anche da un terzo. Il giudice decide entro sette giorni, dopo aver offerto al pubblico ministero, alle parti i cui diritti sono incisi e alle persone del comma 3 la possibilità di presentare osservazioni. L'ordinanza è impugnabile dalla parte e dal pubblico ministero secondo la procedura del Capo ventiduesimo. I commi 6-8 si applicano corrispondentemente.

(10) I commi 3 e 6-9 non sostituiscono la procedura speciale delle misure degli articoli 72-73a né le regole dei commi 4 e 5. La ritenzione di un oggetto come prova materiale non può sostituire la necessaria misura di garanzia quando non vi sia più necessità probatoria e l'unico scopo sia assicurare una futura confisca o una pretesa.»

§ 14. Sono inseriti i commi 4-6 nell'articolo 152:

«(4) La relazione peritale indica il metodo applicato, il suo fondamento scientifico, le condizioni e i limiti di applicazione, il materiale comparativo utilizzato, l'incertezza accertata o la possibilità di errore quando determinabile e il fondamento di ogni conclusione rilevante.

(5) Alla relazione peritale sono allegati i verbali degli esami e i dati primari disponibili necessari alla sua verifica. Qualora il volume o la tutela delle informazioni ne impediscano l'inclusione, sono indicati l'ubicazione e la procedura di accesso. Per l'accesso nella fase delle indagini si applica l'articolo 227a; nella fase giudiziale decide il giudice.

(6) Il perito dichiara le circostanze che possono incidere sulla sua imparzialità. L'assenza di una base scientifica per una risposta categorica viene indicata espressamente; non è sostituita con una supposizione presentata come fatto accertato.»

§ 15. Nell'articolo 153, il testo esistente diventa comma 1 ed è inserito il comma 2:

«(2) Il rifiuto di disporre una perizia integrativa o una nuova perizia contiene una risposta distinta alle omissioni rilevanti, contraddizioni e obiezioni metodologiche indicate.»

§ 16. È inserito il comma 3 nell'articolo 196:

«(3) Le misure del comma 1, punti 4 e 5, sono adottate mediante provvedimento motivato che precisa gli specifici fondamenti fattuali e giuridici, le misure compiute fino a quel momento e le misure organizzative necessarie alla prosecuzione dell'indagine. Il provvedimento è

PAGINA 09 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

inserito nel fascicolo e comunicato all'organo investigativo interessato. Il nuovo organo investigativo è designato secondo la procedura stabilita dalla legge. Un'obiezione in buona fede sull'illegittimità, una segnalazione di violazione o il dissenso rispetto a un'indicazione non costituiscono, di per sé, motivo di rimozione o avocazione dell'indagine.»

§ 17. L'articolo 197 è sostituito dal seguente:

«Articolo 197. (1) Le indicazioni scritte del pubblico ministero a un organo investigativo sono vincolanti.

(2) L'organo investigativo può presentare a un pubblico ministero della procura di grado superiore un'obiezione scritta e motivata contro un'indicazione ritenuta contraria alla legge. L'obiezione e la decisione sono incluse nel fascicolo. Decide entro tre giorni un pubblico ministero che non abbia impartito l'indicazione contestata.

L'obiezione non sospende l'esecuzione salvo diversa disposizione del pubblico ministero competente.

Un'indicazione a compiere un atto costituente reato non viene eseguita ed è segnalata immediatamente all'autorità competente.

(3) Il comma 2 non introduce un controllo gerarchico nazionale sul procuratore europeo e sui procuratori europei delegati. Nei casi del Capo trentunesimo «a», un'obiezione a un'indicazione del pubblico ministero investigatore è esaminata dal pubblico ministero che esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 411r. Quando l'indicazione provenga dal pubblico ministero vigilante, quest'ultimo esamina entro tre giorni una richiesta motivata di riesame. Ciò non limita la ricusazione ai sensi dell'articolo 411e né il controllo giudiziale previsto dalla legge.»

§ 18. Sono inseriti i commi 3-5 nell'articolo 198:

«(3) Fornire materiali all'accusato e al difensore per l'esercizio del diritto di difesa ai sensi del presente Codice non costituisce divulgazione ai sensi del comma 1 e non è subordinato a un'autorizzazione distinta ai sensi dello stesso comma.

(4) L'autorizzazione del comma 1 è scritta e motivata. Precisa lo scopo lecito, la necessità concreta di divulgazione, l'ambito dei dati e le misure per tutelare vita privata, presunzione d'innocenza, testimoni e altri interessati. Non è consentita la divulgazione di dati non necessari allo scopo indicato né la presentazione di una persona come colpevole prima che una condanna sia divenuta definitiva. Ciò non impedisce la necessaria informazione oggettiva sullo svolgimento del procedimento, sulla ricerca di persone o sulla prevenzione di un pericolo imminente, nel rispetto delle restrizioni del comma 1.

(5) Quando informazioni siano state divulgate in violazione del comma 4 da un'autorità delle indagini o per suo conto, l'interessato può rivolgersi al competente giudice di primo grado per l'accertamento e la cessazione della violazione in corso. Il giudice decide entro sette giorni, con ordinanza definitiva, dopo aver offerto alla persona e all'autorità la possibilità di presentare osservazioni. Se accoglie la domanda, può ordinare la rimozione delle informazioni illecitamente divulgate dai canali ufficiali dell'autorità oppure la pubblicazione, con le stesse modalità, di una precisazione sulla posizione processuale della persona. La decisione non determina la colpevolezza né limita il diritto al risarcimento o la libertà dei media di riferire sul procedimento secondo la legge.»

PAGINA 10 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 19. Sono inseriti i commi 3-5 nell'articolo 199:

«(3) I provvedimenti di rifiuto di avvio del procedimento d'indagine, di cessazione o sospensione del procedimento penale e di rifiuto della ripresa di un procedimento sospeso contengono inoltre:

1. una descrizione concreta dei fatti esaminati e l'esatta individuazione del fondamento giuridico applicato;
2. un'analisi dei materiali e delle prove rilevanti, comprese le contraddizioni significative tra essi;
3. una risposta agli argomenti e alle richieste rilevanti delle persone i cui diritti sono incisi e una spiegazione del mancato compimento delle misure pertinenti da esse indicate;
4. i motivi per cui le informazioni o prove disponibili sostengono la conclusione adottata, distinguendo i requisiti per l'avvio del procedimento, la formale attribuzione della qualità di accusato e il rinvio a giudizio;
5. procedura, termine e persone legittimate a impugnare l'atto, nonché la procedura di accesso ai materiali.

(4) Il generico richiamo al libero convincimento, a una conclusione di una verifica preliminare, a una relazione peritale o a un atto precedente non sostituisce la motivazione del comma 3. Quando si concluda che non sussiste reato per insignificanza, le circostanze specifiche che giustificano l'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del Codice penale sono esaminate separatamente dai requisiti del caso di minore gravità. Quando si concluda che il caso non è provato, sono individuate le circostanze rilevanti rimaste non chiarite e le misure ragionevolmente necessarie adottate per chiarirle.

(5) I requisiti dei commi 2-4 si applicano anche a un atto che, indipendentemente dalla denominazione, concluda definitivamente la verifica preliminare su una segnalazione di reato senza avviare un procedimento d'indagine. La trasmissione a un'autorità competente non costituisce, di per sé, tale atto; viene comunicata al presentatore, indicando l'autorità destinataria.»

§ 20. Nell'articolo 200, il testo esistente diventa comma 1 ed è inserito il comma 2:

«(2) Un'impugnazione non può essere decisa da un pubblico ministero che abbia emesso il provvedimento impugnato, partecipato alla sua preparazione o impartito indicazioni scritte la cui attuazione sia contestata. L'impugnazione viene assegnata a un altro pubblico ministero della procura competente secondo la procedura stabilita dalla legge. La partecipazione a un altro atto processuale nello stesso procedimento non comporta, di per sé, riacquisizione; si applicano i motivi dell'articolo 47.»

§ 21. Alla fine dell'articolo 202, comma 2, sono aggiunte le parole «salvo i casi dell'articolo 213, comma 9».

§ 22. È inserito il comma 5 nell'articolo 207:

«(5) Quando ricorrano le condizioni del comma 1, l'avvio del procedimento non può essere rinviato fino alla conclusione di una verifica preliminare ai sensi della Legge sull'ordinamento giudiziario o di un procedimento amministrativo, disciplinare o di altra natura. Tali procedimenti non sostituiscono gli atti d'indagine. Non è consentito il rifiuto fondato soltanto sull'esistenza di rapporti civilistici quando i fatti segnalati indichino anche un reato.»

§ 23. È inserito il comma 3 nell'articolo 211:

«(3) La valutazione del comma 1 non richiede il grado di prova necessario per la formale attribuzione della qualità di accusato o per una condanna. L'omesso esame di una fonte di informazioni rilevanti specificamente indicata e disponibile

PAGINA 11 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

non può di per sé giustificare la conclusione che manchino informazioni sufficienti. In caso di rischio imminente di perdita delle prove, si applica l'articolo 212, comma 2.»

§ 24. È inserito l'articolo 212a:

«Registrazione e termine per la decisione su una segnalazione di reato

Articolo 212a. (1) Una segnalazione di reato è registrata immediatamente alla prima ricezione presso la procura, un'autorità del Ministero dell'interno o un'altra autorità delle indagini. Se la segnalazione è ricevuta fuori dalla procura, viene trasmessa al pubblico ministero competente con i materiali disponibili immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla ricezione; quando il procedimento è avviato ai sensi dell'articolo 212, comma 2, si applica la comunicazione dell'articolo 212, comma 3. La data di prima ricezione è conservata in ogni trasmissione. Entro tre giorni, il presentatore viene informato della data e del numero di registrazione e della procura cui è stata inviata la segnalazione, qualora abbia fornito un recapito per le comunicazioni. Alla registrazione presso la procura, il presentatore è informato anche del numero del fascicolo e della procura competente.

(2) Il pubblico ministero decide ai sensi degli articoli 207 e 213 entro un mese dalla prima ricezione della segnalazione da parte di un'autorità del comma 1. Se è necessaria una verifica preliminare ai sensi dell'articolo 145, comma 1, punto 2 o 3, della Legge sull'ordinamento giudiziario, si applicano i termini dell'articolo 145, comma 2, di tale legge, ma la decisione interviene non oltre quattro mesi dalla prima ricezione. Il presentatore e la persona offesa o persona giuridica danneggiata nota vengono informati dell'incarico e della proroga della verifica preliminare e del termine finale. Questi termini non liberano le autorità dall'obbligo di avviare immediatamente il procedimento quando ricorrano le condizioni dell'articolo 207, comma 1.

(3) Trasmissione, riunione, separazione, rinumerazione o incarico di un'ulteriore verifica preliminare sugli stessi fatti non fanno ripartire il termine. Per nuovi fatti autonomi, il termine è calcolato separatamente senza rinviare la decisione sulla segnalazione iniziale.

(4) Il mancato rispetto del termine non produce un rifiuto automatico né l'avvio automatico del procedimento d'indagine. Non libera il pubblico ministero dall'obbligo di decidere ed è soggetto al controllo giudiziale ai sensi dell'articolo 213b.

(5) L'applicazione del presente articolo non incide sull'articolo 212, comma 2, o sulle regole speciali relative alla Procura europea e alle indagini su reati commessi dal Procuratore generale o da un suo vice.»

§ 25. L'articolo 213 è modificato e integrato come segue:

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«(4) Il provvedimento confermato di rifiuto di avviare un procedimento d'indagine per un reato perseguibile d'ufficio è impugnabile dalle persone del comma 1 davanti al competente giudice di primo grado entro quattordici giorni dalla ricezione della copia. Il controllo comprende anche la correttezza della conclusione che i fatti segnalati non costituiscano reato o siano perseguibili su querela privata della persona offesa. Le persone del comma 1 hanno diritto di accedere ai materiali della verifica preliminare secondo la procedura del comma 11. Il diritto d'impugnazione giudiziale non dipende dalla qualificazione giuridica adottata dal pubblico ministero.»

PAGINA 12 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

2. Al comma 5 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «Il giudice esamina anche il rispetto dell'articolo 199, commi 3-5, e la corretta applicazione degli articoli 207 e 211. Ove necessario, può tenere un'udienza pubblica previa convocazione del pubblico ministero e del ricorrente.»

3. Al comma 6 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «Il giudice individua le omissioni rilevanti della verifica preliminare e fissa un termine per una nuova decisione, tenendo conto delle misure necessarie, non superiore a tre mesi. Non designa la persona cui attribuire formalmente la qualità di accusato né pregiudica la colpevolezza.»

4. Sono inseriti i commi 9-13:

«(9) Un'impugnazione ai sensi del comma 1 è esaminata da un pubblico ministero che non abbia partecipato all'emissione dell'atto impugnato né impartito indicazioni predeterminanti la conclusione contestata. Il fascicolo viene inviato entro tre giorni dalla ricezione dell'impugnazione; il pubblico ministero della procura di grado superiore decide entro quattordici giorni dalla sua ricezione. Quando sia oggettivamente necessario richiedere ulteriori materiali, il termine può essere prorogato una sola volta, con provvedimento motivato, per non più di quattordici giorni; il provvedimento viene comunicato al ricorrente.

(10) Scaduto senza decisione il termine del comma 9, le persone del comma 1 possono impugnare il rifiuto iniziale direttamente davanti al giudice del comma 4. Se l'impugnazione è stata presentata tramite il pubblico ministero che ha emesso il rifiuto e il fascicolo non è stato inviato entro i tre giorni del comma 9, ai fini dell'impugnazione giudiziale il termine di quattordici giorni del comma 9 decorre dalla scadenza del termine per l'invio; la trasmissione successiva non fa ripartire tale termine. Il giudice richiede immediatamente il fascicolo. Un atto di conferma del rifiuto emesso dopo che il giudice è stato adito viene incluso nel fascicolo giudiziale senza necessità di una nuova impugnazione. Se il pubblico ministero della procura di grado superiore annulla integralmente il rifiuto nella parte impugnata, il giudice pone fine al procedimento d'impugnazione. In caso di annullamento parziale, il procedimento giudiziale continua per la parte impugnata non annullata.

(11) L'accesso comprende un inventario dei materiali, la loro consultazione e l'acquisizione di copie ed è garantito entro tre giorni dalla richiesta. Per specifici dati protetti possono essere utilizzati accesso parziale o oscuramento, senza impedire un'impugnazione effettiva. Il rifiuto totale o parziale è scritto e motivato ed è impugnabile davanti al giudice del comma 4 entro sette giorni dalla comunicazione. L'omesso accesso senza decisione scritta può essere contestato dopo la scadenza dei tre giorni, per tutto il tempo in cui persiste l'inerzia. Il giudice esamina personalmente il materiale completo e un giudice monocratico decide in camera di consiglio entro sette giorni con ordinanza definitiva; accogliendo la contestazione, determina l'ambito dell'accesso e un termine per garantirlo non superiore a tre giorni. Se la richiesta d'accesso è presentata prima della scadenza del termine d'impugnazione del comma 4, quest'ultimo non scade prima di sette giorni dall'effettiva concessione dell'accesso oppure, se il rifiuto scritto non è impugnato, prima di sette giorni dalla comunicazione del rifiuto. In tal caso, se il rifiuto scritto è impugnato tempestivamente o viene contestato l'omesso accesso, il termine d'impugnazione del comma 4 non scade prima di sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza giudiziale definitiva; se questa impone di concedere l'accesso, i sette giorni decorrono dall'effettiva concessione nella misura ordinata dal giudice, se successiva. Una richiesta ripetuta di accesso agli stessi materiali non modifica il termine d'impugnazione del comma 4. Le copie elettroniche sono fornite gratuitamente.

PAGINA 13 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(12) Un atto ai sensi dell'articolo 199, comma 5, è soggetto allo stesso controllo di un rifiuto. L'assenza di indicazioni sull'impugnazione giudiziale o indicazioni erronee non possono privare una persona del diritto d'impugnazione; il termine decorre dalla corretta comunicazione della procedura appropriata.

(13) I commi 9 e 10 non si applicano agli atti del procuratore europeo e dei procuratori europei delegati. Restano ferme le regole speciali dell'articolo 213⁶ e del Capo trentunesimo «a».)»

§ 26. Sono inseriti gli articoli 213^B e 213^r:

«Tutela giudiziale in caso di omessa decisione

Articolo 213^B. (1) Dopo la scadenza del termine dell'articolo 212a, comma 2, il presentatore della segnalazione, la persona offesa o i suoi eredi e la persona giuridica danneggiata possono chiedere al competente giudice di primo grado di fissare un termine per decidere. La richiesta è presentata direttamente al giudice e non è subordinata a una previa impugnazione davanti alla procura di grado superiore.

(2) Il pubblico ministero e l'autorità che ha ricevuto inizialmente la segnalazione forniscono i materiali disponibili e le proprie osservazioni entro tre giorni dalla richiesta. Se il fascicolo non è stato inviato a un pubblico ministero, il giudice ne ordina l'immediata trasmissione. Un giudice monocratico decide in camera di consiglio entro quattordici giorni dalla domanda; la mancata consegna del fascicolo non impedisce una decisione sulle informazioni disponibili. Se la richiesta è fondata, il giudice fissa un termine per decidere non superiore a un mese. Il giudice non ordina un rifiuto, l'avvio del procedimento o la formale attribuzione della qualità di accusato a una persona specifica.

(3) L'ordinanza è definitiva. Una copia viene inviata al dirigente amministrativo della procura competente, che ne assicura il rispetto salvaguardando l'indipendenza del pubblico ministero e l'assegnazione casuale.

(4) Se il termine fissato non viene rispettato, il giudice, su richiesta della persona, esige una spiegazione, fissa un nuovo termine non superiore a quattordici giorni e invia i materiali al competente dirigente amministrativo e all'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura per l'esame nei rispettivi poteri. Ciò non pregiudica la responsabilità disciplinare o penale.

(5) Quando dai fatti segnalati non si possa determinare la competenza per materia o territorio, è competente il tribunale circondariale della sede della procura presso cui pende il fascicolo; se la segnalazione non è stata inviata alla procura, è competente il tribunale circondariale della sede dell'autorità che l'ha ricevuta. Se il giudice accerta la competenza di un altro tribunale, trasmette d'ufficio la richiesta al giudice competente; il presentatore è considerato aver rispettato il termine.

(6) La procedura si applica nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, e dei poteri dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939; non è istituito un controllo gerarchico nazionale sulla Procura europea.

Rispetto delle indicazioni giudiziali

Articolo 213^r. (1) Dopo l'annullamento giudiziale di un rifiuto, il pubblico ministero allega al nuovo atto una relazione sul rispetto di ciascuna indicazione vincolante e sui risultati della verifica preliminare aggiuntiva. L'impossibilità di rispettare un'indicazione è giustificata mediante fatti concreti e misure adottate.

PAGINA 14 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(2) Un rifiuto ripetuto è direttamente impugnabile davanti al giudice dell'articolo 213, comma 4, entro quattordici giorni dalla ricezione della copia, con applicazione corrispondente dell'articolo 213, commi 11 e 12. Non è richiesto un ulteriore atto di conferma del rifiuto da parte di una procura di grado superiore.

(3) Ripetere la conclusione annullata senza rispettare le indicazioni vincolanti e senza un'accertata impossibilità oggettiva di rispettarle costituisce motivo di annullamento. Divenuta definitiva l'ordinanza di annullamento per tali motivi, il giudice ne invia copia al dirigente amministrativo per l'assegnazione a un altro pubblico ministero con assegnazione casuale e all'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura per l'esame nell'ambito dei suoi poteri. Il nuovo pubblico ministero decide autonomamente nel rispetto delle indicazioni giudiziali.

(4) L'assegnazione a un altro pubblico ministero ai sensi del comma 3, dopo la definitività dell'ordinanza, è effettuata con atto motivato inserito nel fascicolo. Non costituisce sanzione disciplinare né pregiudica i presupposti per avviare il procedimento o la colpevolezza di una persona specifica.

(5) Le regole dei commi 3 e 4 sull'assegnazione a un altro pubblico ministero non si applicano al procuratore europeo, ai procuratori europei delegati o al pubblico ministero che indaga sui reati commessi dal Procuratore generale o da un suo vice. In tali casi, il giudice invia le proprie conclusioni all'autorità competente secondo la procedura speciale applicabile, senza modificare la competenza o la procedura di designazione del pubblico ministero.»

§ 27. Nell'articolo 219, comma 3, punto 4, le parole «se ciò non ostacola l'indagine» sono sostituite con «fermo restando che le restrizioni all'accesso sono consentite soltanto secondo la procedura dell'articolo 227a».

§ 28. È inserito l'articolo 227a:

«Accesso ai materiali e controllo giudiziale

Articolo 227a. (1) Dalla formale attribuzione della qualità di accusato, l'accusato e il difensore hanno diritto di accedere ai materiali e all'inventario dell'articolo 107, commi 6 e 7, compresi quelli che l'accusa non intende utilizzare. L'accesso è garantito immediatamente o, quando la sua organizzazione richieda tempo, entro tre giorni dalla richiesta. I nuovi materiali ricevuti sono forniti secondo la stessa procedura.

(2) I materiali capaci di escludere o ridurre la responsabilità e quelli essenziali per contestare la detenzione o un'altra misura coercitiva processuale sono forniti tempestivamente, senza richiesta e, in ogni caso, prima della decisione sulla misura pertinente. Sono forniti preservando l'identità protetta ai sensi dell'articolo 123, senza limitare le informazioni necessarie per una difesa effettiva. Le copie elettroniche sono gratuite.

(3) Il pubblico ministero può, con provvedimento motivato, limitare temporaneamente l'accesso a una parte specifica di un materiale quando crei un grave rischio per la vita o i diritti fondamentali altrui oppure ciò sia strettamente necessario per prevenire una minaccia concreta e sostanziale all'indagine o alla sicurezza nazionale. La limitazione deve essere compatibile con l'equità del procedimento e non può fondarsi soltanto su un richiamo generico al segreto investigativo o alla classificazione. Non è consentita per i materiali del comma 2. Il contenuto sostanziale della limitazione è comunicato alla difesa in modo che possa contestarla senza rivelare le informazioni protette.

(4) Il pubblico ministero presenta il provvedimento e il materiale completo al competente giudice di primo grado entro ventiquattro ore. Un giudice monocratico decide entro

PAGINA 15 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

tre giorni dalla ricezione dei materiali, dopo aver offerto alla difesa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Il giudice esamina personalmente tutto il materiale e considera la possibilità di accesso parziale, oscuramento dei dati protetti o consegna di un estratto. Ove necessario, tiene un'udienza a porte chiuse. Se i materiali non sono presentati nel termine del primo periodo, la limitazione cessa. Senza conferma giudiziale, cessa alla scadenza del termine per decidere e comunque non oltre quattro giorni dalla sua applicazione.

(5) Il giudice determina ambito e durata della limitazione, non superiore a trenta giorni. La proroga è consentita secondo la stessa procedura sulla base di circostanze attuali. Quando cessano i presupposti, il pubblico ministero concede immediatamente l'accesso. La limitazione non può proseguire dopo la messa a disposizione degli atti d'indagine, salvo per dati personali protetti la cui mancata divulgazione non impedisca un'effettiva contestazione dell'accusa.

(6) In caso di rifiuto o omesso accesso nel termine del comma 1, l'accusato o il difensore possono rivolgersi direttamente al competente giudice di primo grado. Il pubblico ministero invia i materiali richiesti entro il giorno successivo. Il giudice decide entro tre giorni e, se la richiesta è fondata, fissa un termine di adempimento non superiore a ventiquattro ore.

(7) Le ordinanze dei commi 4-6 sono definitive e immediatamente esecutive. Non impediscono un nuovo riesame in caso di mutamento delle circostanze o il controllo del giudice che esamina l'accusa.

(8) Nella fase giudiziale, l'accesso è garantito dal giudice. L'accusa non può essere fondata su materiali che la difesa non abbia avuto sufficiente possibilità di consultare e contestare. Se un materiale viene fornito tardivamente, è concesso il tempo necessario alla preparazione.

(9) L'accesso alle informazioni classificate è disciplinato dalle norme sulla loro protezione, senza limitare il potere del giudice di esaminare il materiale completo o le garanzie dei commi 2 e 8.»

§ 29. All'articolo 229, comma 3, è aggiunto il seguente secondo periodo: «L'articolo 227a si applica alle richieste di accesso ai materiali e ai rifiuti di tali richieste.»

§ 30. Sono inseriti i commi 12-14 nell'articolo 234:

«(12) Ogni richiesta e provvedimento di proroga dell'indagine individua le misure compiute, quelle specifiche ancora da compiere, i motivi per cui non sono state svolte nel termine e il tempo necessario. Non basta un richiamo generico alla complessità fattuale e giuridica o al carico di lavoro. Una proroga ai sensi del comma 3, secondo periodo, è consentita per non più di tre mesi per ogni singola proroga.

(13) L'accusato e il difensore, la persona offesa o i suoi eredi e la persona giuridica danneggiata sono informati della durata della proroga e dei suoi motivi, senza divulgare dati protetti o metodi investigativi specifici imminenti. Decorsi dodici mesi dall'avvio del procedimento, ogni nuova proroga può essere contestata da tali persone entro sette giorni dalla comunicazione davanti al competente giudice di primo grado come richiesta di controllo sul ritardo ai sensi dell'articolo 369, indipendentemente dai termini dell'articolo 368. L'impugnazione non sospende l'indagine.

(14) Nel controllo del comma 13, il giudice non invalida misure legittimamente compiute per il solo ritardo né pone fine al procedimento penale per tale motivo. Se il ritardo è ingiustificato, fissa un termine specifico ai sensi dell'articolo 369 e ne vigila il rispetto.»

PAGINA 16 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 31. L'articolo 239 è modificato e integrato come segue:

1. Nel comma 6, le parole «secondo la procedura del comma 3» sono sostituite con «secondo la procedura del comma 4».

2. Sono inseriti i commi 7 e 8:

«(7) Al momento della sigillatura iniziale viene creata una copia di lavoro certificata, con verifica dell'identità rispetto all'originale. Una copia è fornita alla persona interrogata e al suo avvocato su richiesta entro tre giorni. L'articolo 227a si applica all'accesso dell'accusato e del difensore alle registrazioni di altre persone. Non è necessario aprire il sigillo dell'originale per riprodurre una copia di lavoro la cui identità sia stata verificata.

(8) Le registrazioni sono conservate per il periodo di conservazione del fascicolo con protezione da modifica, perdita e accesso non autorizzato. La consegna di una copia non conferisce il diritto alla diffusione pubblica. I costi della registrazione obbligatoria, conservazione e consegna delle copie non sono addebitati all'accusato.»

§ 32. L'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Registrazione video con audio

Articolo 240. (1) Gli articoli 237-239 si applicano corrispondentemente alla realizzazione di una registrazione video con audio.

(2) Nella fase delle indagini, la registrazione video con audio è obbligatoria nell'interrogatorio di un accusato, di una persona privata della libertà, di un testimone minore di quattordici anni o di età compresa tra quattordici e diciotto anni, o di un testimone con specifiche esigenze di protezione. La regola si applica anche all'interrogatorio davanti a un giudice ai sensi degli articoli 222 e 223. L'obbligo si applica inoltre all'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 15a, anche prima dell'avvio di un procedimento d'indagine.

(3) La registrazione comprende la spiegazione dei diritti, tutte le domande e risposte e l'inizio e la fine delle interruzioni. Motivo e ora sono indicati prima dell'interruzione e dopo la ripresa. Non è consentito ripetere un interrogatorio già svolto al solo fine di creare una registrazione.

(4) In caso di improvviso guasto tecnico, l'interrogatorio cessa. Può proseguire senza registrazione soltanto se il rinvio crea un pericolo imminente per la vita o di perdita irreversibile di prove rilevanti e se sia presente un avvocato della persona interrogata. Motivi e misure adottate per ripristinare la registrazione sono documentati dettagliatamente nel verbale. La mancata predisposizione anticipata dell'attrezzatura non costituisce guasto tecnico.

(5) Per un testimone con identità segreta o una persona protetta, la registrazione è realizzata e conservata nel rispetto delle misure di protezione. La copia fornita alle parti non rivela l'identità protetta, preservando la possibilità di contestare efficacemente la testimonianza.

(6) In caso di controversia sull'accuratezza del verbale scritto, la registrazione viene esaminata. L'obiezione e la decisione sono allegate al verbale. L'assenza di una registrazione obbligatoria fuori dal caso del comma 4 viene valutata ai sensi degli articoli 105 e 107a.»

§ 33. L'articolo 243 è modificato e integrato come segue:

1. Alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le parole «fatti salvi i commi 19 e 20».

PAGINA 17 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO**2. Al comma 11:**

a) nel primo periodo, le parole «Il Procuratore generale può annullare il provvedimento di archiviazione del procedimento penale anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 10, quando:» sono sostituite dalle parole «Dopo la scadenza del termine di cui al comma 10, il Procuratore generale può chiedere al competente giudice di primo grado di annullare il provvedimento di archiviazione del procedimento penale alle condizioni di cui ai commi 19-23, quando:»;

b) nel periodo successivo al punto 7, le parole «ai punti 3, 4 e 5» sono sostituite dalle parole «ai punti 3 e 4» ed è aggiunto il seguente secondo periodo: «Le circostanze di cui al punto 5 sono accertate mediante indagine.»

3. Sono inseriti i commi 15-18:

«(15) Prima di disporre l'archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, punto 2, il pubblico ministero verifica il rispetto dell'articolo 107, commi 6 e 7, ed esamina tutte le pertinenti richieste probatorie presentate tempestivamente. Il pubblico ministero motiva perché un atto non compiuto sia inammissibile, irrilevante, non necessario o oggettivamente impossibile. Tale obbligo non consente di proseguire l'azione penale al solo fine di ricercare prove non specificate a carico dell'accusato.

(16) La copia di cui al comma 4 è fornita unitamente a un inventario aggiornato degli atti. L'articolo 213, comma 11, si applica, in quanto compatibile, all'accesso da parte dei soggetti di cui al comma 4, alla contestazione del diniego o dell'omessa concessione dell'accesso e alla mancata scadenza del termine di impugnazione di cui al comma 4. Il giudice di cui al comma 4 è competente a esaminare la contestazione relativa all'accesso.

(17) Il giudice esamina altresì il rispetto dell'articolo 199, commi 3 e 4, e del comma 15 del presente articolo. Un'omissione rilevante nell'indagine che impedisca una decisione adeguatamente fondata è individuata specificamente nell'ordinanza di annullamento del provvedimento. Il giudice non dispone la formale attribuzione della qualità di accusato a una determinata persona né il deposito di un atto di accusa.

(18) In caso di nuova archiviazione dopo che il giudice abbia annullato una precedente archiviazione, si applica l'articolo 213r, commi 1 e 3-5. Le indicazioni del giudice non possono violare la presunzione di innocenza né il divieto di reiterazione dell'azione penale.»

4. Sono inseriti i commi 19-23:

«(19) Qualora il provvedimento contenga una decisione nel merito sulla responsabilità penale di una determinata persona e sia divenuto definitivo a seguito dell'esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione o della scadenza dei relativi termini, il suo annullamento ai sensi del comma 10 o 11 a sfavore di tale persona è consentito esclusivamente sulla base di circostanze nuove o di nuova scoperta oppure di un vizio fondamentale del precedente procedimento suscettibile di incidere sul suo esito. Per vizio fondamentale ai sensi del primo periodo si intende una grave violazione delle norme processuali che incida sulle garanzie fondamentali della legalità e dell'equità di quel procedimento. Una diversa valutazione di fatti e prove già noti o una diversa interpretazione della legge non costituiscono, di per sé, un tale motivo. La possibilità di annullamento d'ufficio del provvedimento ai sensi dei commi 10 e 11 non ne differisce la definitività ai sensi del presente comma.

(20) Nei casi di cui al comma 19, l'annullamento ai sensi del comma 10 è disposto dal competente giudice di primo grado su richiesta motivata di un pubblico ministero della procura di grado superiore. L'annullamento ai sensi del presente comma è disposto entro il termine di cui al comma 10; la presentazione della richiesta non sospende né proroga tale termine. Si applica la procedura di cui al comma 21, secondo e terzo periodo, e al comma 22. Al di fuori dei casi di cui al comma 19, resta fermo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi del comma 10.

PAGINA 18 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(21) La richiesta di cui al comma 11 è presentata entro sei mesi dalla conoscenza della circostanza sulla quale si fonda; qualora il motivo sia accertato con un atto giudiziario definitivo, il termine decorre da quando tale atto diviene definitivo. La richiesta indica il motivo specifico, le informazioni che dimostrano il rispetto del termine, l'incidenza del vizio o della nuova circostanza sull'esito del procedimento e le ragioni per cui non sono stati presi in considerazione in precedenza. Il giudice verifica d'ufficio il rispetto del divieto di reiterazione dell'azione penale e della prescrizione.

(22) Il giudice trasmette copia della richiesta alla persona nei cui confronti il procedimento è stato archiviato, al suo difensore, alla persona offesa o ai suoi eredi e alla persona giuridica danneggiata. La persona nei cui confronti il procedimento è stato archiviato ha diritto di partecipare indipendentemente dalla formale attribuzione della qualità di accusato. A tali soggetti sono concessi l'accesso agli atti e sette giorni per presentare osservazioni. Il giudice di primo grado, in composizione monocratica, esamina la richiesta in udienza pubblica con la partecipazione di un pubblico ministero e previa convocazione dei soggetti indicati e, entro un mese dalla ricezione della richiesta e del fascicolo, emette un'ordinanza motivata con la quale rigetta la richiesta oppure annulla il provvedimento e restituisce il fascicolo al pubblico ministero. L'ordinanza è impugnabile dalle parti e dal pubblico ministero dinanzi al competente giudice di secondo grado entro sette giorni dalla comunicazione. Copia dell'impugnazione è trasmessa agli altri partecipanti, che possono presentare opposizione scritta entro sette giorni dalla ricezione. Il giudice di secondo grado esamina il procedimento in composizione collegiale di tre giudici, in camera di consiglio oppure, qualora sia necessario sentire i partecipanti, in udienza pubblica previa loro convocazione, ed emette un'ordinanza definitiva entro un mese dalla ricezione del fascicolo. Fino a quando l'ordinanza di annullamento del provvedimento diviene definitiva, il procedimento archiviato non è riaperto e non possono esservi applicate misure di coercizione processuale nei confronti della persona. Il nuovo termine di cui al comma 12 decorre da quando l'ordinanza di annullamento del provvedimento diviene definitiva.

(23) Qualora il provvedimento di archiviazione sia stato confermato o modificato con un atto giudiziario definitivo, l'archiviazione è annullata esclusivamente secondo la procedura di cui al Capo trentatreesimo. I commi 19-22 non derogano alle eccezioni di cui ai commi 13 e 14 né consentono la riapertura di un'azione penale preclusa dalla prescrizione.»

§ 34. Nell'articolo 243a è inserito il comma 8:

«(8) L'articolo 243, commi 15-18, si applica in quanto compatibile; i diritti dei soggetti di cui all'articolo 243, comma 4, sono esercitati dai soggetti di cui al comma 2, punto 2. Il giudice concede a tali soggetti l'accesso agli atti e stabilisce un termine per presentare osservazioni non inferiore a tre giorni dalla concessione dell'accesso e dalla comunicazione del termine. Il giudice non decide prima della scadenza del termine per presentare osservazioni; il termine di cui al comma 3 è prorogato soltanto nella misura necessaria a rispettare tale garanzia.»

§ 35. È inserito l'articolo 243b:

«Controllo giurisdizionale d'ufficio sull'archiviazione del procedimento per un reato contro l'amministrazione della giustizia

Articolo 243b. (1) In caso di archiviazione di un procedimento penale per un reato di cui agli articoli 288-289 del Codice penale commesso da un giudice, un giudice non togato, un pubblico ministero o un organo investigativo nell'esercizio delle proprie funzioni, si applica l'articolo 243a, commi 2-8. In tali casi non si applica l'articolo 243, comma 4. Il controllo è effettuato indipendentemente dall'esistenza di una persona offesa o di una persona giuridica danneggiata e non è subordinato alla presentazione di un'impugnazione.

PAGINA 19 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(2) Il comma 1 si applica anche qualora tali circostanze siano state oggetto dell'indagine, indipendentemente dalla qualificazione giuridica infine adottata e dalla formale attribuzione della qualità di accusato a una determinata persona.

(3) Il pubblico ministero comunica al soggetto che ha segnalato il reato che il provvedimento e il fascicolo sono stati trasmessi al giudice. Qualora non siano trasmessi entro il termine di cui all'articolo 243a, comma 2, tale soggetto può informarne il giudice, che richiede d'ufficio il provvedimento e il fascicolo. La comunicazione non attribuisce al segnalante la qualità di parte né l'accesso a dati protetti oltre quanto previsto dalla legge.

(4) Ai reati commessi dal Procuratore generale o da un suo sostituto si applica la procedura speciale di cui al Capo trentunesimo «a». Nei casi di competenza della Procura europea, il controllo giurisdizionale è esercitato nel rispetto dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939. Il presente articolo non modifica la competenza degli organi investigativi né della Commissione per il contrasto della corruzione.»

§ 36. Nell'articolo 244 sono inseriti i commi 9-11:

«(9) Il provvedimento di sospensione del procedimento indica lo specifico impedimento di fatto, le informazioni che ne comprovano l'esistenza, gli atti compiuti per superarlo e quelli che possono legittimamente proseguire. Prima della sospensione sono compiuti gli atti urgenti concretamente possibili per la conservazione delle prove. La mancata identificazione dell'autore del reato non giustifica, di per sé, la sospensione qualora non siano stati compiuti specifici atti di indagine disponibili e pertinenti ai fini della sua identificazione.

(10) All'accesso agli atti da parte dei soggetti di cui al comma 3 e al termine di impugnazione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 243, comma 16. Nell'annullare il provvedimento, il giudice individua specificamente l'illegittimità o il difetto di fondamento accertati. In caso di nuova sospensione dopo che il giudice abbia annullato una precedente sospensione, si applica l'articolo 213r, commi 1 e 3-5.

(11) La legittimità della sospensione iniziale non esonera il pubblico ministero dai riesami di cui all'articolo 245a.»

§ 37. Nell'articolo 244a è inserito il comma 6:

«(6) L'articolo 244, commi 9-11, e l'articolo 245a si applicano in quanto compatibili; i diritti dei soggetti di cui all'articolo 244, comma 3, sono esercitati dai soggetti di cui al comma 2, punto 2. Il giudice concede a tali soggetti l'accesso agli atti e stabilisce un termine per presentare osservazioni non inferiore a tre giorni dalla concessione dell'accesso e dalla comunicazione del termine. Il giudice non decide prima della scadenza del termine per presentare osservazioni; il termine di cui al comma 3 è prorogato soltanto nella misura necessaria a rispettare tale garanzia.»

§ 38. È inserito l'articolo 244b:

«Controllo giurisdizionale d'ufficio sulla sospensione del procedimento per un reato contro l'amministrazione della giustizia

Articolo 244b. (1) In caso di sospensione del procedimento penale nelle ipotesi di cui all'articolo 243b, commi 1 e 2, si applica l'articolo 244a, commi 2-6. In tali casi non si applica l'articolo 244, comma 3. Il controllo è effettuato indipendentemente dalla presentazione di un'impugnazione.

(2) Si applicano altresì l'articolo 243b, commi 3 e 4, e l'articolo 245a.»

PAGINA 20 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 39. È inserito l'articolo 245a:

«Riesame periodico dei procedimenti sospesi

Articolo 245a. (1) Entro tre mesi dalla sospensione e, successivamente, ogni tre mesi, il pubblico ministero verifica se i motivi della sospensione permangono e se sia necessaria la riapertura ai sensi dell'articolo 245, comma 2. Il riesame comprende i risultati delle ricerche, i nuovi atti ricevuti e il rischio di perdita delle prove o di maturazione della prescrizione.

(2) Qualora i motivi siano venuti meno o siano necessari ulteriori atti di indagine, il procedimento è immediatamente riaperto. In tutti gli altri casi, il pubblico ministero emette un diniego motivato di riapertura del procedimento contenente i risultati del riesame, che è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 244, comma 3.

(3) I soggetti di cui all'articolo 244, comma 3, possono chiedere la riapertura anche prima del termine di cui al comma 1, indicando nuove circostanze specifiche o la necessità di determinati atti. Il pubblico ministero decide entro quattordici giorni. Una nuova richiesta priva di circostanze nuove non fa decorrere un nuovo termine per la decisione prima del successivo riesame periodico.

(4) Il diniego di cui al comma 2 o 3 può essere impugnato entro sette giorni dalla ricezione dinanzi al competente giudice di primo grado. Dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 o al comma 3 senza che sia intervenuta una decisione, i medesimi soggetti possono adire direttamente il giudice. All'accesso agli atti e al termine di impugnazione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 243, comma 16. Il giudice richiede immediatamente il fascicolo, che il pubblico ministero trasmette entro tre giorni dalla richiesta. Al pubblico ministero e agli altri soggetti noti di cui all'articolo 244, comma 3, è concessa la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a tre giorni dalla concessione dell'accesso agli atti e dalla comunicazione del termine. Il giudice, in composizione monocratica, decide in camera di consiglio entro quattordici giorni dalla ricezione del fascicolo, verificando se permangono i motivi della sospensione e se siano necessari atti di indagine. Il giudice non decide prima della scadenza del termine per presentare osservazioni; il termine per la decisione è prorogato soltanto nella misura necessaria a rispettare tale garanzia. Qualora la contestazione sia fondata, il giudice annulla il diniego e dispone la riapertura; in assenza di una decisione, fissa un termine non superiore a sette giorni per l'adozione di un atto. L'ordinanza è definitiva.

(5) Nei procedimenti di cui agli articoli 244a e 244b, il diniego di cui al comma 2 è trasmesso d'ufficio dal pubblico ministero al competente giudice di primo grado e, nei procedimenti di cui all'articolo 411д, al Tribunale della città di Sofia, entro tre giorni per il controllo ai sensi del comma 4. Il giudice che ha effettuato d'ufficio il controllo sulla sospensione o sulla sua prosecuzione indica nel proprio atto la data del successivo riesame nel rispetto dei termini di cui al comma 1 e richiede d'ufficio il fascicolo e il provvedimento del pubblico ministero prima della scadenza di tali termini. L'omessa decisione o trasmissione del provvedimento da parte del pubblico ministero non esonera il giudice dal controllo, che è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine applicabile di cui al comma 1. In assenza di un atto del pubblico ministero, il giudice verifica autonomamente se sussistano motivi per la sospensione e se siano necessari atti di indagine e conferma la prosecuzione della sospensione oppure la annulla e dispone la riapertura. Si applicano le garanzie relative all'accesso, alla presentazione di osservazioni e alla decisione motivata di cui al comma 4. Tale procedura non limita il diritto di impugnazione.

(6) I riesami non prorogano i periodi di sospensione quando la legge stabilisce una durata massima e non sospendono né interrompono la prescrizione se non per i motivi previsti dal Codice penale. La riapertura non comporta una valutazione anticipata sulla fondatezza dell'accusa.»

PAGINA 21 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 40. All'articolo 246, comma 4, è aggiunto il seguente secondo periodo: «Sono allegati anche l'inventario aggiornato di cui all'articolo 107, comma 7, gli atti di limitazione dell'accesso e un elenco dei materiali messi a disposizione della difesa.»

§ 41. All'articolo 248:

1. Al comma 1 sono aggiunti i punti 10 e 11:

«10. il rispetto degli obblighi riguardanti l'accesso ai materiali e il tempo necessario a preparare la difesa;

11. il calendario delle udienze, i termini per il deposito delle relazioni peritali e le misure necessarie a conservare le prove a rischio.»

2. Al comma 3 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «La limitazione non si applica quando il motivo sia sorto o sia divenuto noto successivamente, anche a causa della tardiva messa a disposizione di un materiale. Non si applica neppure alle obiezioni ai sensi degli articoli 105 e 107a.»

3. Al comma 4 è aggiunto il seguente secondo periodo: «Il divieto non impedisce una decisione ai sensi dell'articolo 107a quando la questione possa essere risolta senza valutare se l'accusa sia provata, né le misure di cui al comma 1, punti 10 e 11.»

4. È aggiunto il comma 7:

«(7) I termini e il calendario stabiliti sono modificati quando sia oggettivamente necessario, dopo aver sentito le parti. Il mancato rispetto di un termine non comporta preclusione di un'istanza probatoria o di un'obiezione. In caso di rinvio, il giudice indica il motivo specifico e le misure necessarie a rimuoverlo.»

§ 42. All'articolo 270 è aggiunto il comma 5:

«(5) Fino al passaggio in giudicato della sentenza, il giudice davanti al quale pende il procedimento riesamina d'ufficio la necessità della custodia cautelare o degli arresti domiciliari entro sessanta giorni dall'ultimo controllo giudiziario nel merito. Il riesame avviene secondo la procedura dei commi 2 e 4, nel rispetto dell'articolo 63, comma 13, e indipendentemente dalla presentazione di un'istanza ai sensi del comma 1. Quando il fascicolo è trasmesso a un'altra istanza, la data dell'ultimo riesame è indicata nella lettera di trasmissione.»

§ 43. All'articolo 305 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Al comma 3 sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto periodo: «Il giudice esamina gli argomenti sostanziali dell'accusa e della difesa, le prove a sostegno dell'accusa e favorevoli all'imputato e le contraddizioni rilevanti per l'esito del procedimento. Motiva separatamente sulle obiezioni specifiche relative all'ammissibilità, all'autenticità e all'attendibilità dei mezzi di prova e sulle obiezioni metodologiche sostanziali alle relazioni peritali. L'elencazione o la riproduzione dei materiali probatori senza valutarne la rilevanza per le circostanze accertate non soddisfa il requisito di motivazione.»

2. Sono aggiunti i commi 7 e 8:

«(7) Nel pronunciare una condanna, il giudice indica le prove relative a ogni elemento sostanziale contestato dell'accusa e i motivi per cui le obiezioni a esso, sostenute dalle prove, non suscitano un dubbio ai sensi dell'articolo 303, comma 2. Nel pronunciare un'assoluzione, il giudice indica quali circostanze dell'accusa non siano accertate o perché

PAGINA 22 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

il fatto accertato non costituisca reato ed esamina gli argomenti sostanziali a sostegno dell'accusa. Per l'assoluzione non è richiesto né che l'imputato provi la propria innocenza né che il giudice accerti un diverso autore o diverse modalità di verifica del fatto.

(8) Nel determinare la pena, il giudice esamina separatamente le circostanze attenuanti e aggravanti accertate, il loro peso relativo e i fondamenti specifici della specie e della misura della pena e delle regole applicate per ridurla, aumentarla o esentare la persona dall'esecuzione. Le circostanze comprese negli elementi costitutivi del reato non sono nuovamente computate come autonomo motivo di una pena più severa.»

§ 44. All'articolo 311 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«(3) Di ogni udienza è effettuata una registrazione audio continua dall'apertura alla chiusura, esclusi le pause e i colloqui deliberativi riservati. Il giudice può disporre anche la videoregistrazione. Il presidente informa i presenti della registrazione all'apertura dell'udienza. Si applicano le regole sulla tutela dei testimoni, sulle informazioni classificate e sulle udienze a porte chiuse.»

2. Sono aggiunti i commi da 4 a 6:

«(4) La registrazione è inserita nel fascicolo e conservata per il relativo periodo. Nel verbale scritto sono annotati l'inizio, la fine, le interruzioni e i guasti tecnici. Sono assicurate la protezione contro cancellazioni o sostituzioni, una copia di sicurezza e la tracciabilità degli accessi e delle copie. Si applicano, in quanto compatibili, le regole dell'articolo 110a.

(5) In caso di guasto tecnico imprevedibile o altro impedimento oggettivo sopravvenuto improvvisamente, la registrazione è ripristinata immediatamente; se impossibile, senza registrazione sono compiute soltanto attività indifferibili per conservare prove o tutelare la vita, la salute o la libertà personale di un partecipante. Il giudice indica nel verbale lo specifico impedimento, il momento in cui è sorto, le misure adottate per rimuoverlo e i motivi d'urgenza. La mancata preventiva predisposizione o manutenzione delle apparecchiature non giustifica lo svolgimento di udienze ordinarie senza registrazione. In tali casi, spiegazioni, testimonianze, risposte dei periti, istanze, obiezioni e decisioni sono riportate dettagliatamente nel verbale scritto. L'impossibilità tecnica non esonera il giudice dall'obbligo di assicurare la registrazione nell'udienza successiva.

(6) Alle parti, ai difensori e agli avvocati che rappresentano altre parti sono concessi accesso alla registrazione e possibilità di ottenere una copia entro tre giorni dall'udienza. Quando la legge limita la consegna di una copia, è offerta la possibilità di ascoltare o visionare la registrazione presso il giudice, nel rispetto delle misure protettive pertinenti. La registrazione serve a verificare l'esattezza e completezza del verbale scritto e il rispetto delle regole processuali e non sostituisce l'obbligo di redigere un verbale scritto.»

PAGINA 23 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 45. All'articolo 312 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«(1) Le parti possono presentare istanze scritte di correzione e integrazione entro sette giorni dalla comunicazione della redazione del verbale scritto. La comunicazione è inviata immediatamente dopo la firma del verbale. Se non è stato concesso accesso al verbale scritto o a una registrazione esistente ai sensi dell'articolo 311, il termine decorre dalla concessione dell'accesso; la data è attestata nel fascicolo.»

2. Sono aggiunti i commi 3 e 4:

«(3) L'istanza è esaminata mediante confronto con la parte pertinente della registrazione ed è adottata un'ordinanza motivata entro sette giorni. Se non esiste una registrazione o la parte pertinente non è utilizzabile, sono esaminate le informazioni specificamente indicate dalle parti e le altre fonti disponibili sul contenuto dell'udienza. L'istanza non può essere respinta soltanto perché la registrazione manca o è danneggiata.

(4) L'istanza, l'ordinanza e il verbale corretto o integrato sono conservati nel fascicolo insieme al verbale originario. In caso d'impugnazione dell'atto giudiziario finale, l'istanza competente controlla anche la decisione sull'istanza quando rilevi per i motivi d'impugnazione dedotti o per il controllo d'ufficio.»

§ 46. All'articolo 320, comma 2, è aggiunto il seguente secondo periodo: «La limitazione non si applica neppure nei casi del secondo e terzo periodo dell'articolo 248, comma 3.»

§ 47. All'articolo 339 sono aggiunti i commi 4 e 5:

«(4) Indipendentemente dall'esito dell'appello, il giudice risponde specificamente agli argomenti sostanziali dell'impugnazione, dell'impugnazione del pubblico ministero e delle obiezioni a esse. Il giudice esamina autonomamente la valutazione probatoria contestata e le allegazioni di inammissibilità o travisamento dei materiali probatori, mancato esame di prove pertinenti, composizione illegittima del giudice o parzialità e rifiuto ingiustificato di acquisire o esaminare prove. Il rinvio alla motivazione del giudice di primo grado non sostituisce una risposta alle conclusioni specificamente contestate.

(5) Se accerta una violazione, il giudice ne indica l'effetto sui diritti delle parti e sulla correttezza della sentenza e i motivi della modalità scelta per rimuoverla. Se è emessa una nuova sentenza o modificata la pena, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 305, commi 7 e 8.»

§ 48. All'articolo 348 sono aggiunti i commi 6 e 7:

«(6) Sussiste assenza di motivazione ai sensi del comma 3, punto 2, anche quando quella fornita non permette di accertare i fondamenti fattuali e giuridici della decisione su una questione sostanziale a causa di contraddizioni interne, assenza di un'analisi autonoma delle prove o mancato esame di prove o argomenti decisivi. Un'omissione che non impedisce il controllo di tali fondamenti è valutata ai sensi del comma 3, punto 1, e non è di per sé equiparata ad assenza di motivazione.

(7) Se un motivo d'impugnazione deduce il travisamento del contenuto di un materiale probatorio o il mancato esame di una prova decisiva, il giudice di cassazione verifica il rispetto delle regole di formazione del convincimento sulla base dei materiali del procedimento. Il controllo non comprende l'accertamento autonomo di nuovi fatti né la sostituzione

PAGINA 24 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

di una valutazione probatoria legittima con una diversa valutazione, salvo l'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo dell'articolo 354, comma 5.»

§ 49. All'articolo 351, comma 2, è aggiunto il seguente secondo periodo: «La limitazione non si applica neppure nei casi del secondo e terzo periodo dell'articolo 248, comma 3.»

§ 50. All'articolo 360, comma 2, è aggiunto il seguente secondo periodo: «La limitazione non si applica neppure nei casi del secondo e terzo periodo dell'articolo 248, comma 3.»

§ 51. All'articolo 368:

1. Al comma 1, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «un anno».

2. Al comma 2:

a) nel primo periodo, le parole «se è trascorso più di un anno» sono sostituite dalle parole «se sono trascorsi più di sei mesi»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se è stato stabilito un termine ai sensi dell'articolo 369, comma 2, una nuova istanza può essere presentata dopo la sua scadenza e, negli altri casi, dopo sei mesi dalla decisione del giudice.»

3. Al comma 3 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «L'istanza può essere presentata anche direttamente al competente giudice di primo grado. Il pubblico ministero trasmette il fascicolo richiesto entro tre giorni, senza sospendere le attività urgenti per le quali può essere usata una copia certificata.»

4. È aggiunto il comma 5:

«(5) Quando l'accusato è in custodia cautelare o agli arresti domiciliari, un'istanza ai sensi del comma 1 può essere presentata dopo tre mesi dall'effettiva restrizione della libertà. Il giudice di cui al comma 4 è il competente giudice di primo grado.»

5. È aggiunto il comma 6:

«(6) Una nuova istanza in caso d'inosservanza di un termine stabilito dal giudice ai sensi dell'articolo 369 può essere presentata immediatamente dopo la scadenza. Al controllo della prosecuzione della sospensione si applica l'articolo 245a.»

§ 52. All'articolo 369 sono aggiunti i commi da 4 a 6:

«(4) L'ordinanza ai sensi del comma 2 individua specificamente il ritardo ingiustificato e le attività necessarie a rimuoverlo, senza anticiparne il significato probatorio, la formale sottoposizione di una persona ad accusa o l'atto finale del procedimento. Una copia è fornita al richiedente e all'autorità tenuta ad adempiervi.

(5) Entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito, l'autorità presenta al giudice e al richiedente un resoconto delle attività compiute e dei motivi dell'eventuale inadempimento. Il giudice verifica d'ufficio l'adempimento entro sette giorni dal ricevimento del resoconto o dalla scadenza del termine per presentarlo. In caso d'inadempimento, stabilisce un nuovo termine adeguato e, se le informazioni indicano inerzia ingiustificata, trasmette i materiali al dirigente amministrativo competente e all'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura per l'esame entro le rispettive attribuzioni. La mancata presentazione del resoconto o del fascicolo non impedisce una decisione sulle circostanze accertabili. L'ordinanza non dimostra di per sé una violazione disciplinare o una responsabilità penale.

PAGINA 25 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(6) L'inosservanza del termine non comporta la chiusura automatica del procedimento penale né esonera l'autorità dal dovere di pronunciarsi. Il controllo considera anche i ritardi anteriori all'ultima sospensione, ripresa, restituzione o riassegnazione del procedimento.»

§ 53. All'articolo 382, comma 7, sono aggiunti i seguenti secondo, terzo e quarto periodo: «Il giudice verifica se l'ammissione sia sostenuta dai materiali ammissibili del procedimento, se l'accusato abbia ricevuto assistenza effettiva da un difensore e sufficiente accesso ai materiali e se il suo consenso sia libero e informato. L'ordinanza motiva sulla proporzionalità della pena concordata e sull'applicazione dell'articolo 55 del Codice penale, quando applicato, considerando l'articolo 381, comma 4. Il solo accordo tra il pubblico ministero e il difensore non costituisce motivo sufficiente di approvazione.»

§ 54. L'articolo 388a è sostituito dal seguente:

«Interrogatorio di un accusato minorenne con videoregistrazione sonora

Articolo 388a. Nelle indagini preliminari, ogni interrogatorio di un accusato minorenne è videoregistrato con sonoro secondo la procedura degli articoli da 237 a 240. La presenza delle persone di cui all'articolo 388, commi 1 e 2, non esonera l'autorità da tale obbligo.»

§ 55. All'articolo 411a sono apportate le seguenti integrazioni:

1. Al comma 1 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «L'autorità che riceve la segnalazione la trasmette, insieme ai materiali pertinenti disponibili, al presidente della Sezione penale della Corte suprema di cassazione immediatamente, comunque entro tre giorni dal ricevimento. Una verifica preliminare svolta da un'altra autorità non giustifica il ritardo nella trasmissione né impedisce le attività urgenti ai sensi dell'articolo 212, comma 2.»

2. Al comma 2 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo periodo: «La trasmissione avviene mediante atto motivato, inviato anche al proponente. Non costituisce rifiuto di avviare indagini preliminari né esclude il controllo ai sensi dell'articolo 213 del provvedimento con cui il pubblico ministero si pronuncia sulla segnalazione.»

3. È aggiunto il comma 7:

«(7) Tutti i materiali ricevuti e la loro successiva movimentazione sono registrati indicando data, ora, mittente e destinatario. La tutela dell'identità del proponente è mantenuta quando prevista dalla legge. L'accesso al contenuto è concesso soltanto alle autorità e persone aventi diritto; il Procuratore generale, i vice e i dirigenti amministrativi non ricevono accesso per il solo ufficio ricoperto.»

§ 56. All'articolo 411b è aggiunto il comma 6:

«(6) Alla motivazione, all'accesso ai materiali, al calcolo del termine d'impugnazione quando sia stato chiesto accesso e al rispetto delle istruzioni giudiziarie si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 199, commi da 3 a 5, l'articolo 213, comma 11, e l'articolo 213r, comma 1, comma 3, primo periodo, e comma 5. Un rifiuto ripetuto è impugnato secondo la procedura e i termini dei commi da 1 a 4. Il Tribunale della città di Sofia è competente sulle controversie relative all'accesso. L'applicazione di queste disposizioni non modifica la procedura speciale di designazione, astensione e controllo del pubblico ministero ai sensi del presente capo.»

PAGINA 26 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

§ 57. All'articolo 411r è aggiunto il comma 10:

«(10) Nei procedimenti del presente capo, il potere del dirigente amministrativo o di un pubblico ministero da lui autorizzato ai sensi dell'articolo 234, comma 3, è esercitato esclusivamente dal pubblico ministero che esercita il controllo ai sensi del comma 1. Si applica l'articolo 234, commi 4, 6 e da 12 a 14. È mantenuto il controllo giudiziario delle misure coercitive processuali e dei ritardi previsto dalla legge.»

§ 58. Nel secondo periodo dell'articolo 419, comma 1, dopo «articolo 243a, comma 4, punti 1 e 2», sono aggiunte le parole «anche in combinato disposto con l'articolo 243b».

§ 59. All'articolo 420 sono aggiunti i commi 5 e 6:

«(5) Il condannato, la persona esentata dalla responsabilità penale con imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 78a del Codice penale, la persona offesa, i suoi eredi e la persona giuridica danneggiata possono chiedere autonomamente la riapertura per i motivi dell'articolo 422, comma 1, punti 1 e 2, quando le relative circostanze siano accertate con sentenza definitiva. Una copia della sentenza è allegata all'istanza oppure sono fornite le informazioni necessarie perché l'autorità la acquisisca d'ufficio. L'istanza indica il collegamento fra la circostanza accertata e l'atto di cui si chiede l'annullamento e la sua rilevanza per l'esito del procedimento. Si applicano l'articolo 421, comma 1, e l'articolo 422, comma 3. Se il giudice ammette la riapertura a sfavore della persona su istanza della persona offesa, dei suoi eredi o della persona giuridica danneggiata, nel nuovo esame l'istanza produce gli effetti di un'impugnazione dell'accusatore privato ai sensi dell'articolo 355, commi 2 e 3, soltanto nella misura in cui è stata accolta.

(6) Dopo la conclusione della verifica ai sensi dell'articolo 420a, il condannato o la persona esentata dalla responsabilità penale ai sensi dell'articolo 78a del Codice penale può chiedere autonomamente la riapertura per un motivo dell'articolo 422, comma 1, punti da 1 a 3, a proprio favore, sulla base dei risultati della verifica. I risultati sono allegati all'istanza oppure è identificato il fascicolo affinché siano acquisiti d'ufficio. Restano fermi i requisiti dell'articolo 422, commi 1 e 2.»

§ 60. È aggiunto l'articolo 420a:

«Verifica dei motivi di riapertura a favore del condannato

Articolo 420a. (1) Il condannato, la persona esentata dalla responsabilità penale con imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 78a del Codice penale o il suo difensore possono chiedere al pubblico ministero di cui all'articolo 420, comma 1, attività specifiche per verificare motivi ai sensi dell'articolo 422, comma 1, punti da 1 a 3, a favore della persona.

(2) L'istanza identifica la circostanza da verificare, la sua rilevanza per la correttezza dell'atto definitivo, la fonte d'informazione e le attività richieste. Non si richiede che la persona abbia previamente acquisito prove alle quali non ha accesso legittimo o la cui raccolta rientra nella competenza di un'autorità statale.

(3) Il pubblico ministero decide con provvedimento motivato entro un mese dal ricevimento dell'istanza. Il rifiuto è consentito quando l'attività richiesta sia vietata dalla legge, oggettivamente impossibile, irrilevante per il motivo indicato oppure già effettuata senza che siano presentate nuove circostanze rilevanti. Una diversa valutazione di prove già esaminate non giustifica da sola una nuova verifica. Il provvedimento è comunicato immediatamente al proponente e al difensore.

PAGINA 27 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

(4) Se l'istanza è accolta, il pubblico ministero determina le attività, l'autorità competente e un termine non superiore a tre mesi. Il termine può essere prorogato dal pubblico ministero superiore di non più di tre mesi per ciascuna proroga, sulla base di impedimenti oggettivi specificamente individuati e delle attività rimanenti. Il provvedimento di ogni proroga è comunicato immediatamente al proponente e al difensore, con indicazioni sul termine e sulla procedura d'impugnazione. Alla raccolta e all'esame delle prove si applicano le regole investigative del presente Codice e le garanzie dei diritti degli interessati. In presenza di informazioni indicanti un reato si applicano anche gli articoli da 207 a 213. Dopo la conclusione, il pubblico ministero concede al proponente e al difensore accesso ai materiali pertinenti entro i limiti legali e decide entro un mese se chiedere la riapertura.

(5) Il rifiuto di cui al comma 3 e ogni provvedimento di proroga del comma 4 sono impugnabili entro quattordici giorni dalla comunicazione davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 424. L'impugnazione della proroga non sospende la verifica. Dopo la scadenza del termine per decidere o effettuare la verifica senza il corrispondente atto, il proponente può adire lo stesso giudice riguardo all'inerzia. L'impugnazione può essere presentata direttamente al giudice, che richiede i materiali; il pubblico ministero li trasmette entro tre giorni.

(6) Il giudice esamina l'impugnazione in camera di consiglio entro quattordici giorni dal ricevimento dei materiali, comunque entro un mese dalla domanda oppure, se necessario, in udienza pubblica con convocazione del proponente, del difensore e del pubblico ministero, entro lo stesso periodo. La mancata trasmissione dei materiali non impedisce una decisione sull'inerzia. Con ordinanza definitiva motivata, il giudice conferma il provvedimento impugnato oppure lo annulla e rinvia il fascicolo con istruzioni vincolanti sulla violazione commessa e sulla verifica necessaria. Nell'annullare una proroga, il giudice stabilisce un termine adeguato per completare la verifica. In caso d'inerzia, stabilisce un termine adeguato per decidere o compiere le attività specifiche. Le istruzioni non possono anticipare la colpevolezza di alcuna persona.

(7) I membri del collegio che hanno adottato un'ordinanza ai sensi del comma 6 non partecipano al successivo esame di un'istanza di riapertura sullo stesso motivo.

(8) Il presente articolo non sospende né proroga i termini d'impugnazione o d'istanza di riapertura e non sospende l'esecuzione dell'atto definitivo. Se esiste un rischio imminente di perdere una fonte probatoria individuata, il pubblico ministero adotta immediatamente le misure consentite dalla legge per conservarla.

(9) Nei casi di competenza della Procura europea, i poteri del pubblico ministero previsti dal presente articolo sono esercitati dal competente organo della Procura europea secondo il regolamento (UE) 2017/1939.»

§ 61. All'articolo 421 è aggiunto il comma 5:

«(5) Un'istanza ai sensi dell'articolo 420, commi 5 e 6, a favore di un condannato o di una persona esentata dalla responsabilità penale ai sensi dell'articolo 78a del Codice penale non è soggetta a termine. Negli altri casi si applica il comma 1.»

§ 62. All'articolo 422 è aggiunto il comma 3:

«(3) La riapertura a sfavore di una persona nei cui confronti il procedimento si è concluso con un atto giudiziario definitivo è consentita soltanto per un motivo del comma 1 consistente in circostanze nuove o

PAGINA 28 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

scoperte successivamente oppure in un vizio fondamentale del procedimento precedente che ne abbia compromesso l'equità e possa incidere sull'esito. Il giudice motiva separatamente sulla sussistenza di tali requisiti. Una diversa valutazione di prove già note o il solo dissenso dalle conclusioni giuridiche dell'atto definitivo non costituiscono tale vizio. Il presente comma non introduce un motivo autonomo di riapertura né proroga il termine dell'articolo 421, comma 1.»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 63. Alla Legge sull'ordinamento giudiziario (pubblicata nella Gazzetta ufficiale, n. 64 del 2007; modificata e integrata, nn. 69 e 109 del 2008, nn. 25, 33, 42, 102 e 103 del 2009, n. 59 del 2010, nn. 1, 23, 32, 45, 81, 82 e 93 del 2011, nn. 20, 50 e 81 del 2012, nn. 15, 17, 30, 52, 66, 70 e 71 del 2013, nn. 19, 21, 53, 98 e 107 del 2014, n. 14 del 2015, nn. 28, 39, 50, 62 e 76 del 2016, nn. 13, 14, 63, 65, 85, 90 e 103 del 2017, nn. 7, 15, 49 e 77 del 2018, nn. 17, 19, 29, 64 e 83 del 2019, nn. 11, 86, 103, 109 e 110 del 2020, nn. 16, 41, 43 e 80 del 2021, nn. 15, 24, 32, 56 e 62 del 2022, nn. 11, 48, 66, 69, 84, 86 e 108 del 2023, nn. 18 e 67 del 2024, nn. 6, 63, 65 e 87 del 2025, nn. 16, 17, 51, 55, 60 e 69 del 2026) sono apportate le seguenti integrazioni:

1. All'articolo 9 sono aggiunti i commi 5 e 6:

«(5) Nei procedimenti penali e nei fascicoli relativi a segnalazioni di reati, il verbale dell'assegnazione iniziale e di ogni successiva assegnazione è inserito nei materiali e indica data, ora, versione delle regole d'assegnazione applicate, composizione del gruppo al momento della selezione, persone comprese nella selezione e motivi di esclusione di una persona. In caso di riassegnazione è inserito anche l'atto motivato che indica il motivo della sostituzione. La cronologia dell'assegnazione è conservata per il periodo di conservazione del procedimento o fascicolo.

(6) Le persone aventi diritto di accesso al procedimento o fascicolo hanno accesso anche ai documenti di cui al comma 5. I dati personali protetti sono oscurati senza impedire la verifica della legittima designazione del magistrato competente.»

2. All'articolo 145, comma 2, è aggiunto il seguente terzo periodo: «Quando la verifica preliminare riguarda una segnalazione di reato, si applicano anche gli articoli 212a e 213b del Codice di procedura penale.»

§ 64. (1) La presente legge si applica alle attività processuali compiute dopo la sua entrata in vigore, anche nei procedimenti non conclusi. I nuovi requisiti tecnici non costituiscono un motivo autonomo d'inammissibilità dei materiali legittimamente acquisiti prima di tale data.

(2) Nei procedimenti pendenti, l'inventario ai sensi dell'articolo 107, comma 7, è predisposto entro due mesi. Ciò non differisce l'accesso ai materiali disponibili necessari alla preparazione della difesa o all'impugnazione della detenzione.

(3) Il primo riesame periodico ai sensi dell'articolo 65a e dell'articolo 270, comma 5, è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; un controllo giudiziario nel merito effettuato prima della scadenza di tale periodo sostituisce il primo riesame periodico. Nelle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette il fascicolo al giudice entro il ventesimo giorno.

(4) Per i procedimenti sospesi all'entrata in vigore della presente legge, il primo riesame ai sensi dell'articolo 245a è effettuato entro tre mesi da tale data. Nei casi di riesame giudiziario d'ufficio, il pubblico ministero comunica al giudice competente i procedimenti sospesi pendenti entro un mese dall'entrata in vigore e il giudice fissa il primo riesame entro il periodo trimestrale. Ciò non differisce l'immediata

PAGINA 29 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

ripresa quando siano cessati i motivi né l'esame di un'istanza di ripresa già presentata.

(5) Nei fascicoli relativi a segnalazioni di reati pendenti all'entrata in vigore della presente legge, nei quali non sia stata adottata una decisione ai sensi dell'articolo 207 o 213, il pubblico ministero decide entro un mese da tale data. Dopo tale periodo si applica l'articolo 213b. Ciò non differisce l'avvio del procedimento quando ricorrono le condizioni dell'articolo 207, comma 1.

§ 65. (1) L'articolo 420, commi 5 e 6, l'articolo 421, comma 5, e l'articolo 422, comma 3, si applicano anche agli atti giudiziari definitivi, senza ripristinare termini scaduti per la riapertura a sfavore della persona nei cui confronti il procedimento è concluso.

(2) L'articolo 311, commi da 3 a 6, si applica alle udienze svolte dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni. Il Consiglio superiore della magistratura organizza le predisposizioni tecniche, la conservazione sicura e l'accesso alle registrazioni entro le proprie competenze. Le regole di correzione dei verbali scritti si applicano ai verbali redatti dopo l'entrata in vigore di tali regole.

§ 66. Entro sei mesi dalla pubblicazione, il Ministro della giustizia, in coordinamento con il Ministro dell'interno e il Consiglio superiore della magistratura, adotta un regolamento sui requisiti tecnici delle registrazioni, sulla verifica dell'identità delle copie digitali con gli originali e sulla protezione e conservazione di copie e registri ai sensi della presente legge. Il regolamento non può introdurre ulteriori motivi di limitazione dei diritti processuali né eccezioni alla registrazione obbligatoria.

§ 67. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo il § 66, che entra in vigore il giorno della pubblicazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al progetto di legge recante modifiche e integrazioni al Codice di procedura penale

1. Ragioni che rendono necessaria l'adozione

Il progetto è preparato sulla base del quadro giuridico al 25 settembre 2026, comprendente il Codice di procedura penale consolidato con modifiche fino alla Gazzetta ufficiale n. 59 del 2026 e le pertinenti disposizioni della Legge sull'ordinamento giudiziario. Propone garanzie collegate per il legittimo avvio, svolgimento e conclusione del procedimento penale, la tutela effettiva dall'inerzia processuale e la verificabilità della prova e delle decisioni giudiziarie.

Il diritto vigente stabilisce l'esame oggettivo, completo ed esaustivo delle circostanze, il convincimento, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e l'obbligo di motivazione. Esistono già il controllo del pubblico ministero e del giudice sui rifiuti, sulle chiusure e sulle sospensioni, nonché i meccanismi speciali degli articoli 2136, 243a e 244a. Il progetto sviluppa tali garanzie mediante un più ampio accesso al giudice, termini specifici, accesso ai materiali e verifica del rispetto delle istruzioni giudiziarie.

Il controllo giudiziario del rifiuto di avviare un procedimento secondo la procedura generale dell'articolo 213, comma 4, è limitato a una determinata categoria di reati. Le verifiche preliminari, la trasmissione dei fascicoli e la mancata decisione possono ritardare l'accesso a tale controllo. Occorre distinguere tra lo standard d'informazioni sufficienti per avviare un procedimento, quello di prove sufficienti per sottoporre formalmente una persona ad accusa e il grado di prova necessario alla condanna. Il mancato esame di una fonte d'informazione disponibile non deve diventare un autonomo motivo di rifiuto.

Una sospensione legittima non esonera le autorità dal monitorare i motivi, le attività di ricerca e il rischio di perdita delle prove. La ripetizione di un atto annullato senza rispettare istruzioni vincolanti rende in pratica inefficace la tutela giudiziaria. Al contempo, il rinnovo indefinito di un'azione penale già conclusa per un semplice diverso convincimento è incompatibile con la certezza del diritto. Il progetto affronta congiuntamente questi problemi.

L'arbitrarietà nel trattamento delle prove può manifestarsi nell'esclusione o nel mancato esame di prove sostanziali, nel rifiuto prematuro di una fonte non ancora esaminata, nel rifiuto ingiustificato di una perizia, in una verbalizzazione inesatta e in una motivazione soltanto apparente. Occorre protezione sia contro una condanna ingiusta sia contro l'ostruzione illegittima della responsabilità penale. L'esito del procedimento non dimostra di per sé un abuso; rilevano le violazioni accertabili e la loro importanza per l'equità e la correttezza del procedimento.

La necessità di garanzie coerenti è sostenuta dalla supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nei gruppi di casi S.Z. e Kolevi. La decisione del 4 dicembre 2025, adottata nella 1545^a riunione sui diritti umani, riguarda l'efficacia delle indagini e l'indipendenza pratica del meccanismo d'indagine sul Procuratore generale. Tali rilievi giustificano misure istituzionali ma non accertano la colpevolezza di un magistrato specifico. Il progetto considera le successive modifiche del giugno 2026 e integra il quadro vigente laddove registrazione, accesso, termini o esecuzione di provvedimenti giudiziari richiedano una garanzia espressa.

2. Obiettivi

L'obiettivo principale è che ogni decisione sostanziale abbia un fondamento fattuale e giuridico accertabile, sia adottata entro un termine determinato da un'autorità competente e imparziale e sia soggetta a un controllo adeguato. Ciò si realizza mediante le seguenti soluzioni interconnesse.

Assistenza tempestiva del difensore. Il diritto all'assistenza di un avvocato durante le verifiche preliminari è già riconosciuto dall'articolo 145, comma 6, della Legge sull'ordinamento giudiziario (LOG). Il nuovo articolo 15a del Codice di procedura penale (CPP) collega ulteriori garanzie al sospetto effettivo di coinvolgimento in un reato: informazione, silenzio, consultazione riservata, interpretazione e cessazione dell'interrogatorio come testimone in merito al proprio coinvolgimento. Esso individua l'autorità responsabile della concessione del patrocinio a spese dello Stato, della nomina di un avvocato e del finanziamento a carico del bilancio. La tutela giurisdizionale comprende il diniego e l'inerzia. Non viene introdotto un nuovo motivo di privazione della libertà e non viene sostituito l'atto formale di attribuzione della qualità di accusato.

Registrazione e decisione. Il nuovo articolo 212a impone la registrazione immediata e la trasmissione tempestiva della segnalazione a un pubblico ministero, anche quando essa sia inizialmente ricevuta da un'autorità del Ministero dell'interno. Sono stabiliti un momento iniziale verificabile e un termine per decidere sulla segnalazione di un reato. Il termine non ricomincia a decorrere in caso di trasmissione, riunione, separazione o rinumerazione riguardante i medesimi fatti. Il coordinamento con l'articolo 145 LOG evita regimi concorrenti. L'esistenza di informazioni sufficienti richiede l'avvio tempestivo del procedimento, indipendentemente da un esame amministrativo, disciplinare o di altro tipo ancora pendente. La natura civilistica dei rapporti non esclude di per sé la sussistenza di un reato.

Controllo dei dinieghi. Il controllo giurisdizionale generale viene esteso ai dinieghi riguardanti reati perseguibili d'ufficio, anche quando la controversia verta sulla qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero ai fatti segnalati. Sono previsti un termine per la decisione dell'autorità superiore, l'accesso diretto al giudice in caso di inosservanza e un controllo equivalente sugli atti che concludono definitivamente una verifica preliminare, indipendentemente dalla loro denominazione. L'accesso comprende un inventario aggiornato e le copie, mentre le limitazioni devono essere motivate e soggette a controllo. Il termine di impugnazione tiene conto dell'accesso effettivamente garantito. Chi impugna non è tenuto a contestare un atto senza avere la possibilità di esaminarne il fondamento fattuale.

L'ammissibilità costituzionale del controllo giurisdizionale sul diniego è stata confermata dalla decisione n. 14 del 26 luglio 2024, nel giudizio costituzionale n. 10/2023. La Corte costituzionale ha respinto la contestazione dell'articolo 213, commi 4-6, CPP e ha distinto la decisione di avviare un'indagine dalla funzione costituzionale di chiamare le persone a rispondere penalmente e di sostenere l'accusa. L'ampliamento proposto conserva tale confine: il giudice verifica la legittimità e la fondatezza, mentre il pubblico ministero adotta l'atto processuale necessario. L'eliminazione dell'elenco limitato riduce la dipendenza dell'accesso al giudice dalla qualificazione preliminare dei fatti segnalati operata dal pubblico ministero; si tratta di una scelta legislativa a favore di una tutela più ampia, non dell'affermazione che l'elenco vigente sia stato dichiarato incostituzionale.

Tutela contro l'inerzia. Il nuovo articolo 213b consente di rivolgersi direttamente al giudice per la fissazione di un termine entro cui adottare una decisione. Il giudice verifica l'adempimento dell'obbligo di legge senza ordinare un determinato diniego, un'accusa o un esito specifico. La scadenza del termine non comporta l'avvio automatico del procedimento né un diniego automatico. In caso di mancato adempimento sono previsti un nuovo controllo, l'obbligo di rendere conto e la trasmissione alle autorità competenti nell'ambito dei loro poteri di legge. La registrazione stabilisce il momento iniziale del termine, l'accesso consente una contestazione sostanziale,

PAGINA 32 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

la motivazione rende controllabile la decisione e il successivo resoconto consente di accertare l'adempimento dell'ordine del giudice. L'introduzione isolata di una sola di queste misure lascerebbe intatte le altre possibilità di impedire, di fatto, la tutela.

Motivazione specifica e adempimento delle indicazioni. L'articolo 199 è integrato con requisiti di analisi dei fatti, dei materiali, delle contraddizioni rilevanti e degli argomenti. L'irrilevanza penale viene distinta dal caso di minore gravità. Dopo l'annullamento di un atto da parte del giudice, il pubblico ministero rende conto dell'adempimento di ciascuna indicazione vincolante. Le indicazioni rimaste inadempite non possono essere eluse ripetendo una motivazione già annullata. Qualora venga accertata una violazione reiterata, è prevista l'assegnazione a un altro pubblico ministero mediante assegnazione casuale, nel rispetto dei regimi speciali. Si tratta di una garanzia processuale, non di una sanzione disciplinare, e non anticipa alcuna valutazione sulla responsabilità del magistrato o dell'accusato.

Chiusura e sospensione. Sono precisati l'esame delle richieste probatorie prima della chiusura del procedimento per insufficienza di prova, l'accesso delle persone aventi diritto e il controllo giurisdizionale sulle omissioni rilevanti. Nei casi di sospensione sono individuati specificamente l'ostacolo fattuale, le misure adottate e le misure successive consentite. La permanenza dei presupposti viene esaminata ogni tre mesi. Il diniego di ripresa del procedimento e la mancata decisione sono soggetti a controllo giurisdizionale. Una nuova circostanza specifica consente di presentare una richiesta anticipata. Non viene introdotto un obbligo di cercare indefinitamente prove a carico non individuate. Il controllo d'ufficio è necessario perché un ostacolo relativo a un determinato atto processuale non giustifica l'inerzia rispetto a tutti gli atti consentiti. Il controllo trimestrale non presuppone la cessazione dell'ostacolo; impone di accertarne la sussistenza attuale. Le ricerche, la conservazione delle prove e la tutela contro una durata eccessiva si combinano con il divieto di proseguire un'indagine al solo scopo di conseguire un risultato desiderato e predeterminato.

Garanzie speciali nei casi di attacco alla giustizia. Nei procedimenti previsti dal progetto per i reati di cui agli articoli 288, 288a e 289 del Codice penale (CP), commessi dai soggetti indicati dalla legge nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, viene introdotto il controllo giurisdizionale d'ufficio sulla chiusura e sulla sospensione. Il controllo non dipende quindi interamente dall'iniziativa o dalle capacità del singolo impugnante. I regimi speciali vigenti sono coordinati per evitare procedimenti paralleli e contraddittori.

Stabilità dell'azione penale conclusa. È previsto un controllo giurisdizionale preventivo per l'annullamento straordinario di una chiusura del procedimento dopo la scadenza dei termini ordinari di legge, nonché entro il termine dell'articolo 243, comma 10, quando l'annullamento in danno di una persona sia richiesto dopo una decisione definitiva nel merito sulla sua responsabilità penale. Il carattere eccezionale deve essere giustificato mediante circostanze specifiche, anziché con un riferimento generico all'interesse della giustizia. Si tiene conto del divieto applicabile di reiterazione dell'azione penale, anche quando il procedimento sia stato concluso nel merito con un atto del pubblico ministero. Tale garanzia non impedisce l'indagine su un reato distinto commesso durante il procedimento iniziale.

Termini ragionevoli per l'indagine. Ogni proroga deve indicare quanto è stato compiuto, gli atti ancora da eseguire e gli ostacoli specifici. Un'indagine protratta è soggetta a un controllo giurisdizionale anticipato sul ritardo; la richiesta di accelerazione può essere presentata direttamente al giudice. Dell'adempimento del termine fissato viene dato conto, con possibilità di controllo successivo. Il ritardo non comporta la chiusura automatica né invalida di per sé

PAGINA 33 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

gli atti legittimi. Il progetto sviluppa il procedimento giurisdizionale di cui agli articoli 368 e 369, come modificati nel giugno 2026. Il controllo su una determinata proroga ai sensi dell'articolo 234 è distinto dal controllo generale sul ritardo ingiustificato. Per le persone detenute, l'accesso anticipato all'accelerazione è giustificato dalla persistente ingerenza nella libertà personale.

Accesso alle prove e loro affidabilità. L'inventario e la conservazione dei materiali pertinenti comprendono anche quelli sui quali l'accusa non intende fondarsi. Il nuovo articolo 227a introduce un accesso tutelabile in sede giurisdizionale, soggetto a limitazioni individuate specificamente. Il registro degli spostamenti di oggetti, campioni e dati digitali, la registrazione degli interrogatori e l'accesso ai dati primari delle perizie consentono di verificare autenticità, integrità e affidabilità. Il giudice deve esaminare specificamente le obiezioni ai metodi peritali e i motivi del diniego di una perizia integrativa o rinnovata. La videoregistrazione è coordinata con la tutela dei minorenni e comprende i casi indicati di acquisizione di informazioni prima dell'avvio del procedimento. È corretto il rinvio dell'articolo 239, comma 6, alla vigente disposizione sulla sigillatura.

Ammissibilità e parità delle armi. È vietato utilizzare dichiarazioni ottenute mediante tortura, coercizione illecita o le indicate violazioni dei diritti della difesa. Tale divieto non può essere eluso mediante un altro documento o l'interrogatorio della persona che ha acquisito la dichiarazione. È stabilito un procedimento per una decisione giurisdizionale motivata sulle obiezioni specifiche di ammissibilità. Il diniego del giudice di acquisire una prova è subordinato a motivi verificabili, senza negare prematuramente l'attendibilità di una fonte probatoria non ancora acquisita. Tracciabilità e accesso non attribuiscono alle prove un valore predeterminato. Un'omissione sanabile nel registro non comporta l'esclusione automatica e l'asserita precisione tecnica non sostituisce l'esame giurisdizionale del metodo concreto. La decisione sull'ammissibilità è distinta dalla valutazione di attendibilità; l'assenza di un'impugnazione autonoma contro ogni provvedimento intermedio limita la frammentazione del procedimento, mantenendo il controllo con l'atto finale.

Libertà personale. Il controllo periodico ogni trenta giorni nella fase preliminare al giudizio e ogni sessanta giorni nella fase giudiziale integra l'iniziativa della difesa. I termini massimi dell'articolo 63, comma 4, non vengono aumentati. L'abrogazione dell'articolo 65, comma 6, elimina l'ostacolo temporaneo a una nuova richiesta. La gravità dell'accusa e l'aumento delle pene non giustificano la detenzione automatica. Sono necessari motivi attuali riguardanti ciascun rischio, l'inadeguatezza di misure meno restrittive, la durata complessiva, lo stato di salute e le cure necessarie. La periodicità prescelta è una garanzia nazionale aggiuntiva, non un termine direttamente imposto dal diritto dell'Unione europea o dalla Convenzione. Il controllo richiesto dalla difesa non viene rinviato fino al successivo controllo d'ufficio del giudice. L'utilizzo del controllo giurisdizionale nel merito già effettuato come momento iniziale del periodo successivo evita duplicazioni inutili.

Imparzialità e verbalizzazione. Una ricsuazione contestata è decisa entro un termine breve da un altro giudice o collegio selezionato casualmente. Sono previsti un procedimento per l'impossibilità di formare tale collegio e una tutela contro l'ostruzionismo mediante richieste identiche reiterate. La presentazione di una segnalazione contro un giudice non ne determina l'esclusione automatica. La registrazione audio obbligatoria fornisce una base affidabile per il controllo dell'udienza. L'eccezione per un impedimento tecnico improvviso è limitata agli atti urgenti. Il verbale scritto è conservato; le correzioni sono verificate sulla registrazione, il termine è collegato alla comunicazione e all'accesso e la versione iniziale rimane tracciabile.

Sentenze e controllo delle istanze superiori. Il giudice esamina gli argomenti rilevanti dell'accusa e della difesa, risolve le contraddizioni e giustifica le proprie conclusioni probatorie e giuridiche. La condanna richiede che l'accusa sia provata al di là di ogni dubbio; l'assoluzione

PAGINA 34 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

individua le circostanze non accertate o i motivi giuridici per i quali il fatto non costituisce reato. L'imputato non deve provare la propria innocenza né individuare l'autore effettivo. L'individualizzazione della pena è motivata separatamente. Il giudice d'appello effettua un proprio controllo, mentre il controllo di cassazione comprende i gravi difetti di motivazione e le violazioni processuali nella valutazione delle prove. Non ogni omissione redazionale equivale a mancanza di motivazione e il controllo di cassazione non diventa un terzo grado generale sul fatto.

Riapertura. Qualora una prova falsa o un reato commesso da un'autorità partecipante al procedimento sia stato accertato con sentenza definitiva, alle persone interessate viene riconosciuto un accesso diretto limitato al giudice sui presupposti esistenti. Il nuovo articolo 420a disciplina verifiche specifiche di nuove circostanze a favore di una persona condannata o di una persona esentata dalla responsabilità penale ai sensi dell'articolo 78a CP, con decisione motivata e controllo sul diniego e sull'inerzia. Dopo la verifica è prevista anche una richiesta autonoma fondata sui suoi risultati. La riapertura in danno di una persona non è consentita soltanto in ragione di una diversa valutazione delle prove note; non vengono introdotti nuovi presupposti sostanziali e i termini scaduti non sono ripristinati a suo danno. La richiesta diretta della vittima ai sensi dell'articolo 420, comma 5, è subordinata a una sentenza già definitiva che accerti la circostanza pertinente e alla sua rilevanza per l'esito del procedimento originario. Le conseguenze per il nuovo esame sono espressamente coordinate con l'articolo 355, commi 2 e 3, esclusivamente nell'ambito della richiesta accolta. Non è consentita una modifica sfavorevole d'ufficio al di fuori di tale ambito. Il procedimento dell'articolo 420a è a beneficio della persona condannata e non è un procedimento generale per contestare ripetutamente ogni sentenza definitiva.

Organizzazione, accordi processuali e assegnazione casuale. I termini organizzativi non sostituiscono l'articolo 107, comma 4. Le eccezioni per le violazioni sorte o divenute note successivamente sono coordinate con gli articoli 320, 351 e 360. Gli accordi processuali mantengono il proprio ambito consentito e la disposizione dell'articolo 381, comma 4, ma il giudice esamina il fondamento probatorio, l'accesso della difesa e la proporzionalità, anche ai sensi dell'articolo 55 CP. Le integrazioni della LOG rendono tracciabili l'assegnazione iniziale e successiva, l'esclusione dalla selezione e i motivi di modifica del magistrato, proteggendo al contempo i dati personali pertinenti.

Le garanzie contro l'abuso dei nuovi rimedi sono proporzionate al singolo controllo. Le richieste di ricasazione devono indicare circostanze rilevanti per l'imparzialità e le richieste identiche reiterate non bloccano il procedimento. Le richieste probatorie vengono valutate quanto a pertinenza e necessità; i nuovi controlli non impongono l'acquisizione di ogni prova richiesta. L'annullamento giurisdizionale non seleziona nominativamente il pubblico ministero successivo né comporta responsabilità disciplinare o penale automatica. L'indipendenza dell'autorità decidente si combina così con la verificabilità dei motivi della sua decisione.

Garanzie aggiuntive contro le dipendenze istituzionali e l'abuso dei poteri processuali

L'articolo 111 è integrato con un diritto alla tutela per i soggetti noti che rivendicano diritti su un oggetto sequestrato, indipendentemente da qualsiasi altra qualità processuale. Il controllo comprende il diniego, l'autorizzazione alla consegna a un'altra persona e la mancata decisione. La comunicazione e l'effetto sospensivo prima della consegna effettiva impediscono un'ingerenza irreversibile nei diritti. Il controllo periodico richiede una necessità probatoria attuale e la proporzionalità. La controversia sulla proprietà resta di competenza del giudice civile ai sensi dell'articolo 113; il giudice penale non la risolve con efficacia di giudicato. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 12 maggio 2022, RR e JG, C-505/20,

PAGINA 35 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

ECLI:EU:C:2022:376, sostiene una tutela effettiva dei terzi nell'ambito della direttiva 2014/42/UE. La proposta introduce una garanzia nazionale più generale.

La necessità pratica di un controllo prima della consegna è sostenuta anche dalla dichiarazione ufficiale della procura del 5 luglio 2023 sulle violazioni accertate nella restituzione delle prove materiali e sulla mancata adozione tempestiva di misure successive. Tale accertamento in sede di controllo non è una sentenza di condanna e non stabilisce una colpevolezza penale personale.

Il controllo giurisdizionale sul diniego di ricasazione di un pubblico ministero e il divieto per l'autore di un'indicazione contestata di esaminare l'impugnazione contro la sua attuazione limitano il controllo sul proprio operato in una situazione di conflitto. L'altro pubblico ministero è designato secondo il procedimento di legge, senza selezione nominativa da parte del giudice. Gli atti già compiuti non sono automaticamente invalidati e la presentazione di una segnalazione non comporta la ricasazione automatica. La motivazione della rimozione di un'autorità investigativa e il diritto di quest'ultima di opporsi a un'indicazione illegittima preservano la direzione costituzionale dell'indagine, rendendo al contempo controllabile l'intervento.

Nel procedimento speciale relativo al Procuratore generale vengono aggiunti un termine breve di trasmissione, la registrazione degli spostamenti e un accesso limitato in base ai poteri. La sola qualità ufficiale non attribuisce accesso ai materiali riguardanti il dirigente interessato. Si tiene conto della designazione simultanea del pubblico ministero incaricato del controllo e del controllo giurisdizionale d'ufficio sulla chiusura e sulla sospensione, in vigore dal 5 giugno 2026; tali garanzie non sono presentate come mancanti né duplicate. Il nuovo articolo 411r, comma 10, attribuisce espressamente al pubblico ministero speciale incaricato del controllo il potere del dirigente amministrativo previsto dall'articolo 234, comma 3, affinché la prosecuzione dell'indagine non dipenda dal dirigente amministrativo ordinario della procura. Si applicano anche le garanzie correlate dell'articolo 234, commi 4, 6 e 12-14. Sono preservate la designazione indipendente e la ricasazione giurisdizionale previste dal capo speciale. L'ammissibilità costituzionale di tale meccanismo speciale è stata confermata dalla decisione n. 14 del 26 luglio 2024, nel giudizio costituzionale n. 10/2023; la proposta disciplina l'esercizio delle sue funzioni senza modificare il titolare costituzionale della funzione di accusa.

La divulgazione dei materiali dell'indagine è subordinata a una valutazione scritta di necessità e proporzionalità. Una tutela giurisdizionale tempestiva consente la rimozione di una pubblicazione illegittima da un canale ufficiale o la precisazione della qualità processuale, senza censura dei mezzi di comunicazione indipendenti. È preservato integralmente il divieto speciale di divulgazione dell'articolo 198, comma 1. Il fondamento giuridico è la presunzione di innocenza, gli articoli 4 e 10 della direttiva (UE) 2016/343 e l'articolo 6 § 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

3. Risorse finanziarie e altre risorse necessarie per l'attuazione

L'attuazione richiede investimenti iniziali e spese continuative per apparecchiature di registrazione nelle sale di interrogatorio e nelle aule giudiziarie, conservazione sicura e copie di sicurezza, manutenzione tecnica, controllo degli accessi, fornitura di copie e formazione. Occorre finanziare il patrocinio a spese dello Stato, la verificabilità della prova peritale e l'amministrazione dei procedimenti giurisdizionali aggiuntivi. La registrazione audio obbligatoria delle udienze è una misura tecnica più limitata della videoregistrazione generalizzata.

L'ampliamento del controllo sui dinieghi, i controlli periodici sui procedimenti sospesi e sulla detenzione, le decisioni sulle ricasazioni da parte di un collegio distinto e le verifiche successive alla condanna aumentano il carico di lavoro. Occorre valutare il personale giudicante e requirente necessario, il personale di supporto, l'organizzazione dei turni e la capacità della Corte suprema di cassazione di esercitare i nuovi poteri. Parte della spesa può essere compensata da una diminuzione degli atti processuali

PAGINA 36 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

ripetuti, ma tali risparmi non sono considerati anticipatamente certi o sufficienti.

Il finanziamento dovrebbe essere previsto nei bilanci delle autorità competenti, compresi il bilancio del potere giudiziario e quello del patrocinio a spese dello Stato, nel rispetto dell'autonomia di bilancio. Il periodo preparatorio per gli obblighi tecnici consente l'inventario, gli appalti pubblici, le prove dei sistemi e la formazione. Non vengono introdotti diritti per l'accesso elettronico previsto e i costi delle registrazioni obbligatorie non sono addebitati individualmente all'accusato.

Una stima affidabile dei costi richiede dati istituzionali sul numero dei fascicoli, dei dinieghi, dei procedimenti sospesi, delle udienze, degli interrogatori e dei locali, sulla durata e sul periodo di conservazione delle registrazioni, nonché sull'infrastruttura e sulle risorse umane esistenti. Senza tali dati non è possibile giustificare né un importo di bilancio specifico né l'assenza di impatto finanziario. Se la proposta viene accolta, l'autorità competente dovrebbe predisporre una stima dei costi e un piano organizzativo con la partecipazione dei gestori dei bilanci interessati, prima della presentazione del progetto di legge.

Il piano organizzativo dovrebbe distinguere l'investimento iniziale dalla spesa annuale. La capacità aggiuntiva necessaria dovrebbe essere valutata in base al numero atteso di procedimenti, al tempo medio di preparazione e decisione e alle risorse lavorative effettive disponibili, suddivise per autorità e circoscrizione giudiziaria. Per le registrazioni dovrebbero essere calcolati il volume annuale, il periodo di conservazione, le copie di sicurezza e il costo dell'accesso sicuro; manutenzione, formazione e patrocinio a spese dello Stato dovrebbero essere valutati separatamente. Il periodo preparatorio di sei mesi richiede, in sequenza, un inventario e la pianificazione di bilancio, l'adozione di regole tecniche e l'acquisto delle apparecchiature necessarie, seguiti dalle prove e dalla formazione. L'adeguatezza di tale periodo deve essere confermata mediante dati delle autorità competenti prima dell'adozione. Qualora sia accertata un'insufficienza oggettiva, il periodo dovrebbe essere adeguato dalla legge stessa, senza rinviare le garanzie mediante normativa subordinata.

4. Risultati attesi

Si prevedono decisioni più tempestive e motivate sulle segnalazioni di reato, un accesso effettivo ai materiali, meno atti ripetuti con indicazioni giurisdizionali inadempite e una ripresa tempestiva quando siano venuti meno i presupposti della sospensione. La tracciabilità dei materiali e delle registrazioni sostiene sia la chiusura delle accuse infondate sia la prova di quelle fondate. Le decisioni indipendenti sulle ricusazioni e il controllo sostanziale delle istanze superiori riducono il rischio di decisioni prive di obiettività.

I risultati dovrebbero essere valutati mediante i tempi di decisione, il numero e i motivi dei dinieghi e delle chiusure annullati, l'adempimento delle indicazioni giurisdizionali, la durata della sospensione, la tempestività dell'accesso, le registrazioni mancanti, le correzioni dei verbali accolte e le violazioni del requisito del termine ragionevole. Il numero delle condanne o delle assoluzioni non è di per sé un indicatore di qualità o di abuso. La valutazione dovrebbe considerare la fondatezza, la legittimità e la tenuta degli atti, unitamente al carico di lavoro e ai costi delle nuove garanzie. Ai fini della valutazione successiva dovrebbero essere stabiliti dati di riferimento comparabili, monitorato il primo anno completo di applicazione e condotto un esame dopo l'accumulo di due anni di dati. Gli atti annullati dovrebbero essere considerati in base al tipo di

violazione e in rapporto al numero totale degli atti controllati, anziché come conteggio isolato. Gli indicatori non dovrebbero essere utilizzati come quote di condanne, chiusure o sanzioni disciplinari.

5. Conformità al diritto dell'Unione europea e agli obblighi internazionali

Il fondamento costituzionale si rinviene negli articoli 30, 31, 56, 117, 121, 122, 127 e 132 della Costituzione. Le proposte danno espressione concreta ai requisiti di un giudice indipendente e imparziale, di parità e contraddittorio, di accertamento della verità e di decisioni motivate. Le indicazioni giurisdizionali non possono determinare la colpevolezza, sostituire il pubblico ministero nella formulazione dell'accusa o imporre una condanna.

L'annullamento giurisdizionale, un'interpretazione diversa o il dissenso di una parte non costituiscono di per sé un presupposto della responsabilità penale del magistrato. La tutela costituzionale dell'articolo 132, comma 1, è preservata; la prevista trasmissione all'Ispettorato non gli attribuisce un controllo d'appello sul libero convincimento.

Nell'ambito dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, il progetto sviluppa gli articoli 47 e 48 e la tutela dell'articolo 50. Sono pertinenti la direttiva 2012/13/UE sull'informazione, la direttiva 2013/48/UE sull'accesso a un avvocato, la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza, la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie per i minori e la direttiva (UE) 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato. Le limitazioni all'accesso sono specifiche e soggette a controllo; i materiali essenziali per contestare la detenzione sono forniti tempestivamente. Non è consentita una condanna fondata su materiali che la difesa non abbia potuto contestare efficacemente.

La direttiva 2012/29/UE, compreso l'articolo 11, è pertinente al diritto della vittima di ricevere informazioni e di ottenere un controllo sulla decisione di non esercitare l'azione penale. Il progetto prevede garanzie nazionali più specifiche relative a motivazione, accesso, termini e controllo indipendente. Esse non attribuiscono alla vittima un diritto di esigere una condanna indipendentemente dalle prove. La direttiva (UE) 2016/680 e il corrispondente quadro nazionale si applicano al trattamento e alla fornitura delle informazioni, con tutela dei testimoni, dei minori e delle informazioni classificate. Registrazioni e registri non diventano accessibili al pubblico senza limitazioni.

I poteri della Procura europea sono preservati conformemente al regolamento (UE) 2017/1939. Il controllo giurisdizionale nazionale previsto è esercitato entro i limiti applicabili dell'articolo 42 di tale regolamento. Non vengono introdotti né un controllo requirente gerarchico nazionale sul procuratore europeo e sui procuratori europei delegati né una riassegnazione amministrativa nazionale che sostituisca le competenze speciali. È preservato anche il procedimento speciale per l'indagine sui reati commessi dal Procuratore generale o da un suo vice.

Le modifiche sviluppano le garanzie degli articoli 3, 5, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sostengono l'adempimento effettivo degli obblighi procedurali di indagine sulle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione. Il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti non dipende dalla gravità dell'accusa. L'accesso tempestivo a un avvocato è coerente con il principio della sentenza della Grande Camera del 27 novembre 2008, ricorso n. 36391/02, § 63. La necessità di motivi pertinenti e sufficienti per la detenzione sin dalla prima decisione giurisdizionale è stata chiarita nella sentenza della Grande Camera del 5 luglio 2016, ricorso n. 23755/07, § 102. I termini e i divieti specifici previsti sono garanzie legislative nazionali per l'attuazione pratica di tali principi.

La riapertura e l'annullamento straordinario sono coordinati con l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione. Quando si applica il divieto di reiterazione dell'azione penale, la definitività può

PAGINA 38 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

essere superata soltanto in presenza di circostanze nuove o di nuova scoperta consentite oppure di un vizio fondamentale idoneo a influire sull'esito. Una diversa valutazione delle prove già note, da sola, non è sufficiente. È offerta la possibilità di rimediare a una condanna ingiusta senza un'illimitata reiterazione dell'azione penale contro una persona assolta. Il reato accertato di un partecipante al procedimento originario non anticipa la colpevolezza per l'accusa originaria. Tale approccio segue le distinzioni della sentenza della Grande Camera dell'8 luglio 2019, Mihalache, ricorso n. 54012/10, §§ 115-126 e 130-137: limiti chiari al controllo ordinario, definitività della decisione e condizioni rigorose e distinte per la riapertura straordinaria in danno della persona.

Il presente progetto e la sua Relazione illustrativa costituiscono una proposta ai sensi dell'articolo 18 della Legge sugli atti normativi. Nella successiva elaborazione e presentazione di un progetto di legge, le autorità competenti devono svolgere la valutazione d'impatto applicabile, le consultazioni pubbliche, la previsione finanziaria e il coordinamento necessario. Le garanzie individuate dovrebbero essere applicate insieme ai principi fondamentali e ai procedimenti speciali del CPP che restano preservati.

Fonti legislative e giurisprudenza

1. [Codice di procedura penale - Ministero della giustizia.](#)
2. [Costituzione della Repubblica di Bulgaria - Ministero della giustizia.](#)
3. [Legge sull'ordinamento giudiziario - Ministero della giustizia.](#)
4. [Legge sugli atti normativi - Ministero della giustizia.](#)
5. [Legge sul patrocinio a spese dello Stato - Ministero della giustizia.](#)
6. [Convenzione europea dei diritti dell'uomo e protocolli - testo ufficiale.](#)
7. [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.](#)
8. [Direttiva 2012/13/UE - diritto all'informazione.](#)
9. [Direttiva 2013/48/UE - accesso a un avvocato.](#)
10. [Direttiva \(UE\) 2016/343 - presunzione di innocenza.](#)
11. [Direttiva \(UE\) 2016/800 - garanzie procedurali per i minori.](#)
12. [Direttiva \(UE\) 2016/1919 - patrocinio a spese dello Stato.](#)
13. [Direttiva 2012/29/UE - diritti delle vittime.](#)
14. [Direttiva \(UE\) 2016/680 - protezione dei dati personali.](#)
15. [Regolamento \(UE\) 2017/1939 - Procura europea.](#)
16. [Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 27 novembre 2008, ricorso n. 36391/02.](#)
17. [Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 luglio 2016, ricorso n. 23755/07.](#)
18. [Corte europea dei diritti dell'uomo - Guida all'articolo 4 del Protocollo n. 7, aggiornata al 28 febbraio 2026, §§ 67-77.](#)

Fonti aggiuntive per la revisione del 25 settembre 2026:

1. [CGUE, RR e JG, C-505/20, sentenza del 12 maggio 2022.](#)
2. [Procura della Repubblica di Bulgaria, dichiarazione del 5 luglio 2023 sulla verifica svolta nel 2020.](#)
3. [Corte costituzionale, decisione n. 14 del 26 luglio 2024, nel giudizio costituzionale n. 10/2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 9 agosto 2024.](#)
4. [Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 1545^a riunione, decisione del 4 dicembre 2025 nei gruppi S.Z. e Kolevi; note e decisione, traduzione bulgara non ufficiale pubblicata.](#)
5. [Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Mihalache, sentenza dell'8 luglio 2019, ricorso n. 54012/10, §§ 115-126 e 130-137.](#)

PAGINA 39 / 39 DELL'ORIGINALE BULGARO

Autore e proponente della proposta ai sensi dell'articolo 18 della Legge sugli atti normativi:

Avv. Marian Georgiev Ivanov

Ordine degli avvocati di Sofia, numero individuale di iscrizione all'albo 1800713910

Email: ivanov.bg.sf@gmail.com

25 settembre 2026

Firma elettronica qualificata: